COMUNE DI POSADA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2023

PREMESSA

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione e il bilancio Allegato 4/1 al D.lgs118/2011 e ai sensi dell'art.11 comma 5 dello stesso decreto legislativo.

La Nota Integrativa è una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio di previsione, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte ed, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.
Al fine di rendere più efficace la trattazione, il documento si articola in quattro parti:

- La prima, dedicata alla illustrazione del bilancio nelle sue risultanze generali e nella valutazione dei relativi equilibri;

- La seconda, dedicata all'apprezzamento analitico delle componenti dell'entrata e della spesa, con riferimento alle nuove modalità di rappresentazione previste dal D.Lgs.118/2011;

- La terza, relativa agli enti ed organismi strumentali e alle partecipazioni.

- La quarta, relativa all'analisi economico-finanziaria dei servizi erogati dal nostro ente.

QUADRO GENERALE

La proposta di Bilancio di Previsione 2023/2025 viene elaborata tenuto conto del quadro normativo vigente.

PARTE PRIMA

1.00 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite agli esercizi compresi nell'arco temporale del Documento Unico di programmazione dell'ente (DUP), ed è stato redatto tenendo presente i vincoli legislativi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e successivi decreti correttivi ed in particolare: i principi contabili generali, il principio contabile applicato della programmazione, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria.
Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'art. 11, comma 14, del predetto decreto, a decorrere dal 2016 tutti gli enti sono tenuti ad adottare i nuovi schemi di bilancio che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
Come disposto dal D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014, all' art. 39, comma 2, il bilancio di previsione finanziario è pluriennale e comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.
Esso prevede anche che il bilancio di previsione sia redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del D.Lgs., i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio, e i seguenti allegati:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri;
m) la nota integrativa;
n) la relazione del collegio dei revisori dei conti che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi del punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione (allegato n.4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), e ha la funzione di fornire alcune indicazioni circa la quantificazione delle voci di bilancio.
Sebbene non sia stato definito uno schema di nota integrativa, il principio contabile ne individua il contenuto minimo, prevedendo l'illustrazione dei criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di entrata, soprattutto delle entrate tributarie, e della spesa.
Inoltre il principio contabile prevede che vengano forniti:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti

dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e da altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprenda anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Al fine di ottemperare in modo soddisfacente a queste disposizioni, con la redazione della presente nota integrativa, allegata al progetto di bilancio di previsione **2023-2025**, l'ente si propone, oltre che di rispondere ad un preciso obbligo normativo, di rendere maggiormente chiara e comprensibile la lettura del contenuto dei nuovi modelli di bilancio.

I criteri di valutazione adottati per le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione **2023-2025** rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Come disposto dal D.Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni del bilancio potranno essere oggetto di eventuale adeguamento successivamente all'approvazione della Legge di Stabilità **2023** e/o di possibili ulteriori modifiche normative, tenuto conto che: l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 5 Finanziaria 2007) recita:

> "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Inoltre l'art. 193 del TUEL prevede che, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, l'ente possa modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza fino al 31 luglio dell'anno di riferimento.

2.00 Analisi degli equilibri parziali: una visione d'insieme

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio, alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione.

Per meglio comprendere le soluzioni adottate, si procede alla presentazione del bilancio articolando il suo contenuto in sezioni e verificando, all'interno di ciascuna di esse, se sussiste l'equilibrio tra "fonti" ed "impieghi" in grado di assicurare all'Ente il perdurare di quelle situazioni di equilibrio monetario e finanziario indispensabili per una corretta gestione.
Si tratta di un'analisi di particolare interesse che tende ad evidenziare l'esistenza di eventuali squilibri dei risultati intermedi e la loro riconciliazione con le specifiche deroghe vigenti in materia.

A tal fine si procederà a suddividere il bilancio in tre principali partizioni, in particolare tratteremo nell'ordine:

A) *Parte corrente*;
B) *Parte capitale*;
C) *Attività finanziaria*

Nella tabella seguente vengono riportati, per una lettura integrata, i risultati parziali e totali di ciascuna delle tre parti richiamate, ottenuti come differenza tra entrate e spese relative, mentre ai paragrafi successivi si rinvierà l'analisi dettagliata di ciascuno di essi dai quali si evince il rispetto di tutti gli equilibri.

EQUILIBRI DI BILANCIO	2023	2024	2025
A) Equilibrio di parte corrente	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni di attività finanziaria e di crediti di breve e medio/lungo termine	0,00	0,00	0,00
Equilibrio Finale (A+B+C)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Di norma, queste tre suddivisioni della gestione di competenza riportano una situazione di pareggio, dove gli stanziamenti di entrata finanziano interamente le previsioni di uscita. In circostanze particolari, invece, i risultati del bilancio di parte corrente e del bilancio di parte capitale possono riportare, rispettivamente, un avanzo e un disavanzo dello stesso importo, fermo restando il mantenimento del pareggio generale di bilancio. La situazione appena prospettata si verifica quando l'amministrazione decide di finanziare parzialmente le spese di parte capitale con un'eccedenza di risorse correnti (situazione economica attiva); questo, in altri termini, significa avere scelto di ricorrere ad una autentica forma di autofinanziamento delle spese in conto capitale. In questo caso, il risparmio di spese correnti produce un surplus di risorse che permette all'ente di espandere gli investimenti senza dover ricorrere a mezzi di terzi a titolo oneroso (mutui passivi).

2.10 L'equilibrio del Bilancio corrente

Rappresenta la misurazione della quantità di entrate destinate all'ordinaria gestione dell'ente da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, dei fitti e di tutte quelle spese che trovano utilizzo soltanto nell'esercizio di riferimento.
Nella tabella seguente vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa che concorrono al suo risultato finale.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		COMPETENZA ANNO		
		2023	2024	2025
Fondo di cassa iniziale 6.160.826,05				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	**(+)**	96.462,81	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	**(-)**	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	**(+)**	4.684.101,89	4.080.400,07	3.986.827,82
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	**(+)**	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	**(-)**	4.678.726,62	3.989.969,94	3.924.461,47
-di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
-di cui fondo crediti di dubbia esigibilità		*273.544,85*	*270.244,84*	*270.244,84*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	**(-)**	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	**(-)**	50.373,49	43.939,11	42.259,42
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		**51.464,59**	**46.491,02**	**20.106,93**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL' EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili		51.464,59	46.491,02	20.106,93
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.20 L'equilibrio del Bilancio investimenti

La parte capitale rappresenta le relazioni tra le fonti e gli impieghi che partecipano per più esercizi ai processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'Ente. Tale parte è finalizzata alla realizzazione e all'acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente e permette di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali, per la fornitura dei servizi pubblici e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico della collettività.
L'equilibrio si ottiene confrontando le entrate per investimenti allocate al Titolo IV, V e al Titolo VI al netto delle somme utilizzate per il finanziamento della spesa corrente e per riscossioni di breve e medio/lungo termine, e tenendo conto dell'eventuale avanzo economico corrente e le spese allocate al Titolo II al netto di 'altri trasferimenti in conto capitale'.
Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le varie componenti dell'entrata e della spesa del Bilancio parte capitale che concorrono al suo risultato finale: la presenza di un eventuale sbilanciamento (disavanzo) denota l'avvenuto finanziamento degli interventi in conto capitale con risorse di parte corrente.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		COMPETENZA ANNO		
		2023	2024	2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	**(+)**	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	**(+)**	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	**(+)**	3.769.533,46	645.671,96	80.081,96
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	**(-)**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	**(-)**	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	**(-)**	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	**(-)**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	**(-)**	*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	**(+)**	51.464,59	46.491,02	20.106,93
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	**(-)**	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	**(-)**	*3.820.998,05*	*692.162,98*	*100.188,89*
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		*0,00*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	**(-)**	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	**(+)**	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.30 L'equilibrio del Bilancio finale

La movimentazione di fondi evidenzia come si muovono le partite compensative del bilancio che non incidono sulle spese di consumo né sul patrimonio dell'Ente.
Durante la gestione si producono abitualmente movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed i rimborsi di crediti. Questi movimenti, in un'ottica tesa a separare tali poste dal resto del bilancio, sono denominati con il termine tecnico di movimenti di fondi e pongono in relazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'Ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

EQUILIBRIO FINALE		COMPETENZA ANNO		
		2023	2024	2025
O) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	(+)	0,00	0,00	0,00
Z) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	(+)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000	(+)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000	(+)	*0,00*	*0,00*	*0,00*
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		**0,00**	**0,00**	**0,00**

PARTE SECONDA

3.00 Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 e prospetti relativi alla distinzione dei vincoli e all'utilizzo delle quote vincolate

Il risultato di amministrazione presunto, è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e ciò al fine di conservare l'eventuale vincolo di destinazione dei singoli elementi. Il margine di azione dell'ente nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, dipende dall'esistenza o meno di una situazione definitiva che può essere già stata formalizzata o meno. A seconda dei casi, infatti, si può essere in presenza di rendiconto approvato, di chiusure di pre-consuntivo oppure di risultato presunto sulla base di chiusure contabili provvisorie (quando il bilancio di previsione è approvato prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce).

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti.

Il prospetto mostra la composizione del risultato.

Composizione e utilizzo del risultato di amministrazione		Esercizio
Risultato di amministrazione		
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	(a)	5.109.902,98
Parte accantonata	(b)	1.306.512,11
Parte vincolata	(c)	0,00
Parte destinata agli investimenti	(d)	0,00
Totale parte disponibile (e=a-b-c-d)	**(e)**	**3.803.390,87**

Il risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022 ammonta a euro 3.803.390,87.

Di questi euro 1.306.512,11 rappresentano la quota accantonata a fronte del Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022.

3.10 Il Fondo pluriennale vincolato

Ai sensi del punto 5.4 del Principio contabile applicato n.2 concernente la contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. 118/2011), "*Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*
Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolate è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese." […]

Per quanto riguarda la sua composizione, il medesimo punto 5.4 prevede che: "*L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato*". […]
"*In fase di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:*
1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi."

Ciò detto, la rappresentazione contabile del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2023 del nostro ente è così sintetizzabile:

Fondo pluriennale vincolato - ENTRATA	2023	2024	2025
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	96.462,81	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate FPV	**96.462,81**	**0,00**	**0,00**

Fondo pluriennale vincolato - SPESA	2023	2024	2025
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Spese FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Il citato DM del MEF del 01/08/2019 ha introdotto alcune modifiche sulla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. In particolare è stato previsto che:
per le spese concernenti il livello minimo di progettazione: alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Per la conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate:

alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

- sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
- le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale .
- in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

  Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

  nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti

contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;

nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;

nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.

Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

- entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento, comprese quelle previste dall'articolo 59, commi 1 e 1-bis del codice. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

4.00 Analisi dell'Entrata

L'analisi delle entrate di un bilancio di un ente locale rappresenta un'operazione prioritaria e fondamentale per valutare la capacità di gestione ordinaria e straordinaria.

Si possono principalmente classificare le entrate in Entrate correnti, ovvero le risorse utilizzate dall'ente per la copertura delle spese di ordinaria amministrazione, e Entrate in conto capitale, ovvero le risorse reperite attraverso canali diversi dall'imposizione fiscale e dai trasferimenti correnti, cioè entrate di carattere straordinario.

Le entrate di competenza dell'esercizio sono il vero asse portante dell'intero bilancio. La dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell'ente dipende dal volume di risorse che vengono in vario modo reperite. Questo valore complessivo, pertanto, identifica l'entità dell'entrata che l'ente potrà successivamente utilizzare per finanziare spese correnti od interventi d'investimento.

L'Ente per programmare correttamente l'attività di spesa, deve infatti conoscere quali siano i mezzi finanziari di cui può disporre, garantendosi così un adeguato margine di manovra nel versante degli interventi della gestione ordinaria o in c/capitale.

4.10 Analisi per titoli

Le risorse di cui l'Ente può disporre sono costituite da poste di diversa natura, come le entrate tributarie, i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzioni di attività finanziarie, le accensioni di prestiti, le anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere, e infine le entrate per conto di terzi e partite di giro.

La suddivisione in titoli identifica la natura e la fonte di provenienza delle entrate. In particolare:

a) il "***Titolo I***" comprende le entrate aventi natura tributaria. Si tratta di entrate per le quali l'Ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente;

b) il "***Titolo II***" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti dello Stato e di altri enti del settore pubblico allargato, finalizzate alla gestione corrente, cioè ad assicurare l'ordinaria attività dell'Ente;

c) il "***Titolo III***" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, costituite, per la maggior parte, da proventi di natura patrimoniale propria o dai servizi pubblici erogati;

d) il "***Titolo IV***" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato che, a differenza di quelli riportati nel Titolo II, sono diretti a finanziare le spese d'investimento;

e) il "***Titolo V***" propone le entrate ottenute da riduzioni di attività finanziarie;

f) il "***Titolo VI***" comprende le entrate derivanti da accensioni di prestiti.

e) il "***Titolo VII***" propone le entrate da anticipazioni di cassa;

f) il "***Titolo IX***" comprende le entrate derivanti da operazioni e/o servizi erogati per conto di terzi e partite di giro.

Il quadro riporta l'elenco delle entrate di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione iscritto, stanziate nel bilancio di previsione e raggruppate in titoli. Gli importi sono espressi in euro mentre l'ultima colonna, trasformando i valori monetari in percentuali, indica l'importanza delle singole voci sul totale generale.

TITOLI DELL'ENTRATA (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
TITOLO I - *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	1.707.910,00	18,51%	1.707.910,00	31,05%	1.707.910,00	35,27%
TITOLO II - *Trasferimenti correnti*	2.437.109,39	26,41%	1.838.907,59	33,43%	1.745.335,34	36,05%
TITOLO III - *Entrate extratributarie*	539.082,50	5,84%	533.582,48	9,70%	533.582,48	11,02%
TITOLO IV - *Entrate in conto capitale*	3.594.113,71	38,95%	645.671,96	11,74%	80.081,96	1,65%
TITOLO V - *Entrate da riduzione di attività finanziarie*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITOLO VI - *Accensione prestiti*	175.419,75	1,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITOLO VII - *Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITOLO IX - *Entrate per conto di terzi e partite di giro*	774.851,11	8,39%	774.851,11	14,08%	774.851,11	16,01%
Totale	**9.228.486,46**		**5.500.923,14**		**4.841.760,89**	

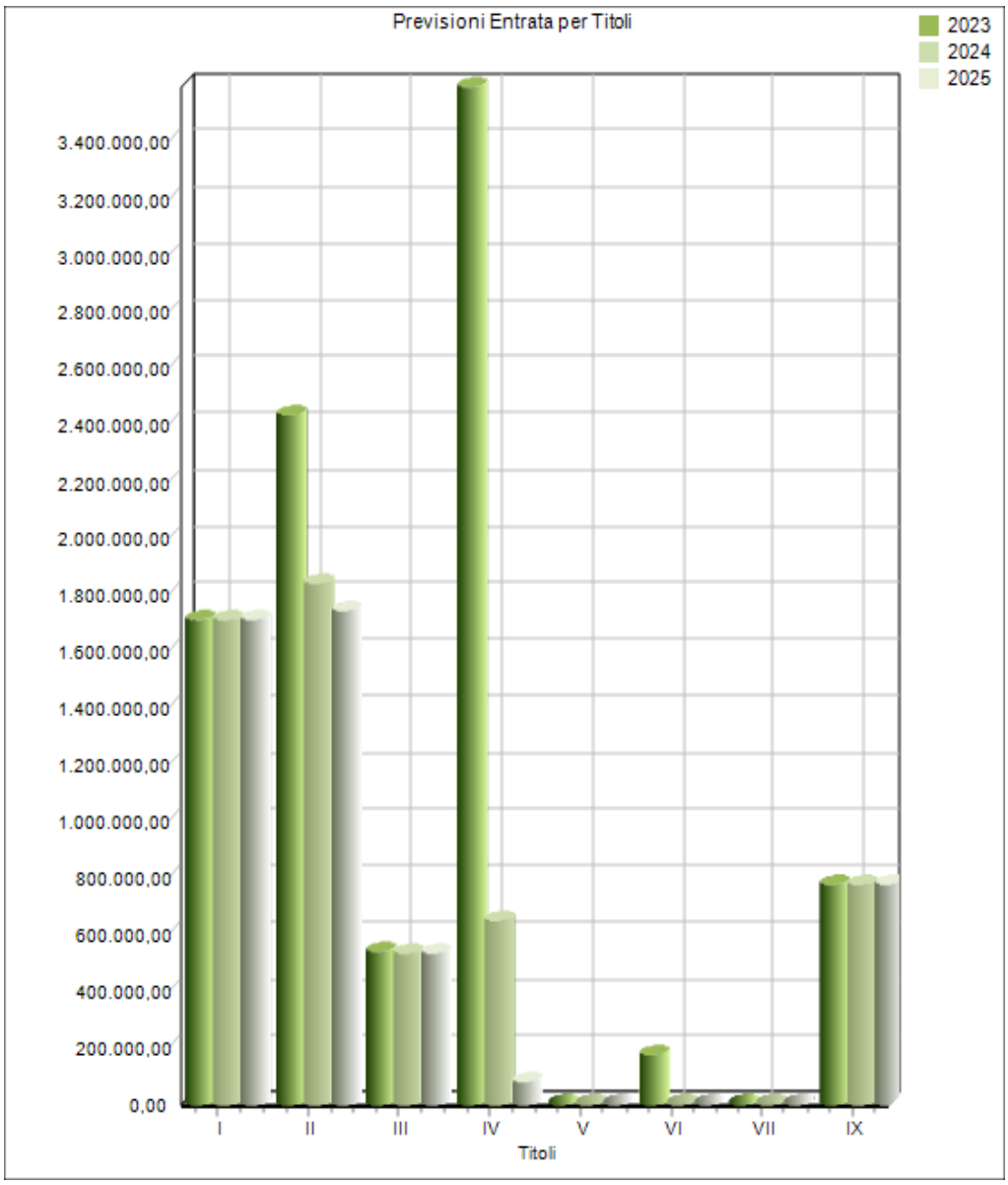
Previsioni Entrata per Titoli
2023
2024
2025
3.400.000,00
3.200.000,00
3.000.000,00
2.800.000,00
2.600.000,00
2.400.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX
Titoli

La tabella successiva, invece, permette un confronto delle previsioni **2023** con gli stanziamenti assestati dell'esercizio 2022 e con gli accertamenti definitivi degli anni 2021 e 2022.

TITOLI DELL'ENTRATA	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
TITOLO I	1.687.385,15	2.308.672,59	1.690.664,33	1.707.910,00
TITOLO II	2.422.073,48	2.677.928,68	2.858.548,10	2.437.109,39
TITOLO III	329.693,65	474.521,33	498.052,10	539.082,50
TITOLO IV	987.988,80	1.629.506,30	4.265.367,26	3.594.113,71
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI	24.161,76	79.493,15	79.493,15	175.419,75
TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX	602.045,30	645.564,87	804.851,11	774.851,11
Totale	**6.053.348,14**	**7.815.686,92**	**10.196.976,05**	**9.228.486,46**

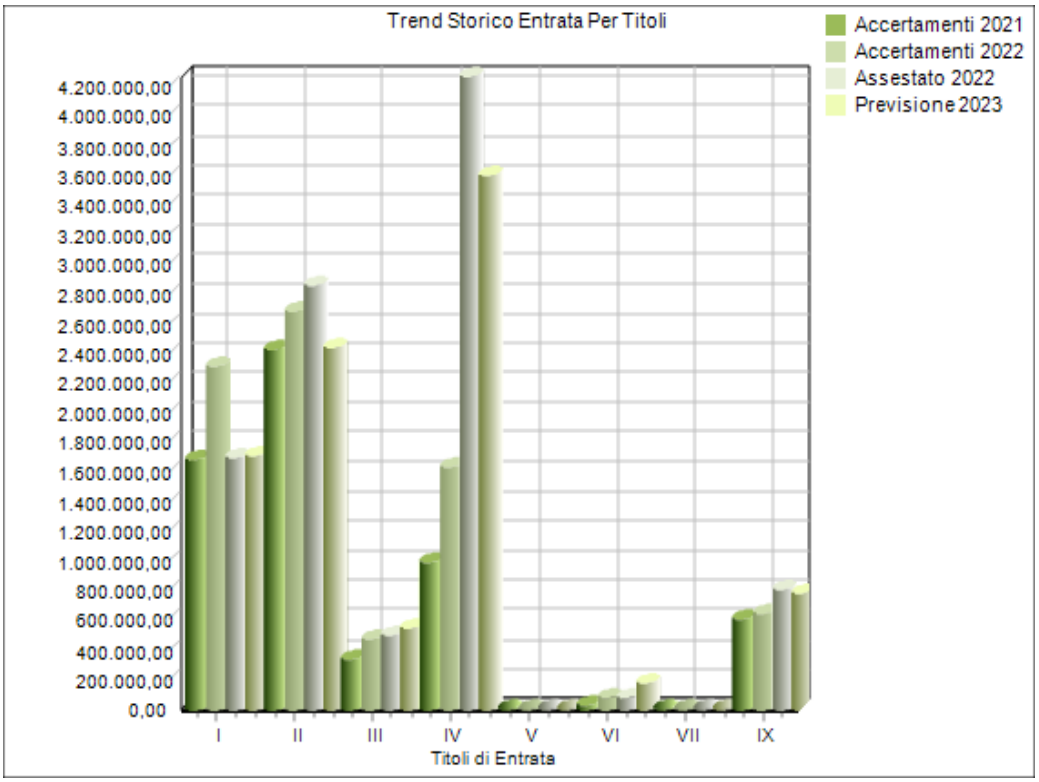

4.20 Le Entrate Tributarie

Appartengono a questo consistente aggregato le imposte, le tasse, i tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie di minore importanza. Si tratta di entrate per le quali l'Ente ha una certa discrezionalità impositiva, che si manifesta attraverso l'approvazione di appositi regolamenti, nel rispetto della normativa-quadro vigente.
Le entrate tributarie sono suddivise in 5 principali tipologie che misurano le diverse forme di contribuzione dei cittadini alla gestione dell'Ente.

La tipologia 101 "*Imposte, tasse e proventi assimilati*" accoglie i prelievi per le prestazioni obbligatorie in denaro che l'ente locale impone ai cittadini contribuenti, per far fronte alle spese necessarie al proprio mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Comprende i tributi che il singolo cittadino contribuente è tenuto a versare come corrispettivo (pagamento) di un'utilità che egli riceve a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'Ente, a sua richiesta. La normativa relativa a tale voce è in continua evoluzione.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata dapprima la composizione della previsione di competenza del Titolo I dell'entrata riferita al pluriennale 2023-2025 e il rapporto proporzionale tra le varie tipologie, poi il confronto della previsione 2023 di ciascuna tipologia con l'assestato 2022 e con gli accertamenti degli esercizi 2022 e 2021.

TIPOLOGIE DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.707.910,00	*100,00%*	1.707.910,00	*100,00%*	1.707.910,00	*100,00%*
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Totale TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**1.707.910,00**		**1.707.910,00**		**1.707.910,00**	

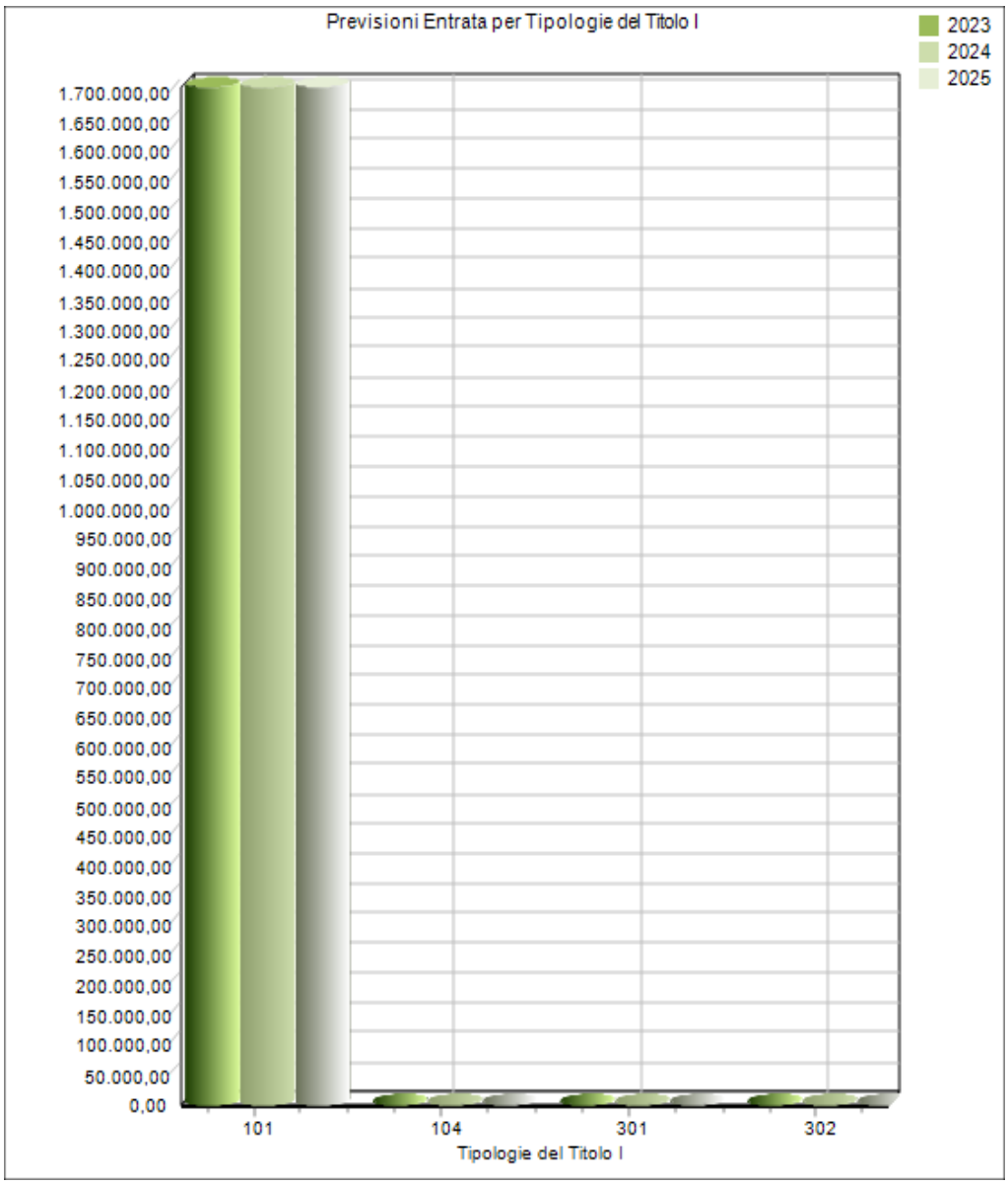
Previsioni Entrata per Tipologie del Titolo I
2023
2024
2025
1.700.000,00
1.650.000,00
1.600.000,00
1.550.000,00
1.500.000,00
1.450.000,00
1.400.000,00
1.350.000,00
1.300.000,00
1.250.000,00
1.200.000,00
1.150.000,00
1.100.000,00
1.050.000,00
1.000.000,00
950.000,00
900.000,00
850.000,00
800.000,00
750.000,00
700.000,00
650.000,00
600.000,00
550.000,00
500.000,00
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
101
104
301
302
Tipologie del Titolo I

TIPOLOGIE DEL TITOLO I	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
Tipologia 101	1.687.385,15	2.308.672,59	1.690.664,33	1.707.910,00
Tipologia 104	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 302	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo I	**1.687.385,15**	**2.308.672,59**	**1.690.664,33**	**1.707.910,00**

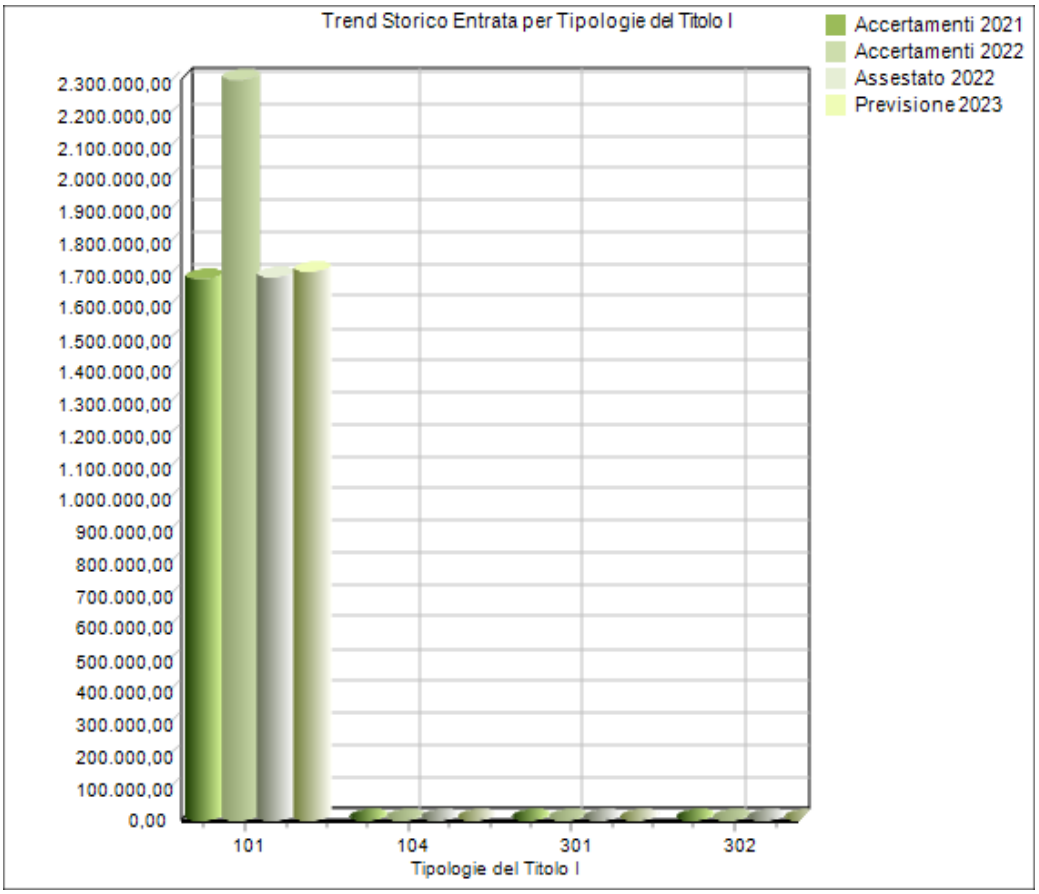

4.21 Analisi delle voci più significative del titolo I

IMU

E' rimasta inalterata la struttura dell'imposta, secondo cui il presupposto impositivo è rappresentato dal possesso di immobili.

Per la determinazione della base imponibile sono previste le seguenti modalità di calcolo: è disposto infatti che per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è ottenuta applicando alla rendita catastale rivalutata del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

L'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (art. 1, comma 707, legge 147/2013)

L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76%, ai Comuni è riconosciuta la facoltà di modificare di 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione l'aliquota base dell'imposta con deliberazione del Consiglio comunale.

Per i terreni agricoli, si confermano le novità introdotte nel 2016 con legge di stabilità:

- a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Viene meno, quindi, l'individuazione dei terreni agricoli esenti sulla base della classificazione operata dall'Istat in comuni montani, situati ad un'altitudine di m 601 e oltre, e comuni non montani e quindi soggetti ad imposta.
- Vengono esonerati dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- Sono inoltre esenti da IMU:

  a) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

  b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Alla luce dell'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli, il moltiplicatore 75 utilizzato per il calcolo della base imponibile viene eliminato mentre il moltiplicatore 135 continuerà ad utilizzarsi per tutti i terreni.

Le aliquote applicate al bilancio di previsione sono le seguenti:

Aliquote / detrazioni / riduzioni	Valori
Aliquota ordinaria	9,50 per mille
Aliquota per abitazione principale (Cat. A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Aliquota Terreni agricoli	0,00 per mille
Aliquota Aree fabbricabili	9,50 per mille
Aliquota Fabbricati D10	9,50 per mille

TARI

L'art. 151 del TUEL (d.lgs. 267/2000) individua la programmazione come principio generale che guida la gestione e stabilisce che il bilancio di previsione debba essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. A norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) dello stesso TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI) costituiscono allegato obbligatorio al bilancio.

A norma dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti in materia (…)".* In base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006*), "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

La normativa, individua nel consiglio comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore. Nel consiglio comunale risiede anche la potestà relativa alla determinazione della tariffa corrispettiva (articolo 1, co.668 della legge 147/2013), la cui gestione, ivi comprese le attività di riscossione e acquisizione dell'entrata, può invece essere interamente devoluta al soggetto gestore.

Secondo l'attuale quadro normativo, pertanto, il processo di programmazione nel bilancio di previsione si completa con la definizione delle deliberazioni relative ai tributi e alle tariffe dei servizi, che supportano e danno contenuto alle voci di entrata del bilancio di previsione. Relativamente al bilancio, si precisa, che la tariffa corrispettiva non è compresa nel bilancio comunale, poiché essendo applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in base all'articolo 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), rimane in capo ai soggetti gestori.

Nel contesto giuridico e normativo ordinario si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, che all'art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario.

Con tale nuova disposizione l'Autorità prevede il seguente percorso:

a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;

c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per "soggetto gestore" possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato:

1. da uno o più soggetti esterni;
2. ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente.

Fino all'approvazione da parte dell'ARERA del Piano Economico Finanziario si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente e, pertanto il piano esplica i propri effetti senza soluzione di continuità.

Per espressa disposizione dell'art. 1, comma 169, della legge 196/2006, peraltro, anche la mancata approvazione delle tariffe TARI entro il termine previsto per il bilancio di previsione, ha come effetto la proroga automatica delle aliquote deliberate per l'anno di imposta precedente, attestando la veridicità alle previsioni di bilancio del ciclo dei rifiuti.

Tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall'art. 15-ter del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI dell'anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e l'applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1° dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell'anno, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato.

Le modifiche indicate da questa nuova disposizione prevedono infatti l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 52 del d. lgs. 446/97 che indicava la regola di efficacia dei regolamenti in materia di entrate.

La disciplina della TARI potrà dunque essere modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai termini di approvazione dei relativi atti, entro il 30 aprile dell'anno successivo, senza riguardo ai termini di deliberazione del bilancio.

La modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL.

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alla trasparenza (nei confronti degli utenti del servizio rifiuti e tra enti e gestori) di cui alla delibera ARERA n. 444/2019 del 31 ottobre, si osserva che i tempi di adeguamento risultano ormai pressoché allineati. I dati richiesti dalla delibera 444 sono parte di quelli necessari per la corretta formulazione dei PEF, richiesti con la delibera 443. L'articolazione delle informazioni di cui alla delibera 444, con il relativo allegato, riguarda in particolare, oltre alle informazioni da esporre nei siti web dell'ente o del gestore, quelle da riportare nei documenti di riscossione, che andranno pertanto integrati con eventuali informazioni ad oggi non previste.

Va ricordato che per i Comuni fino a 5mila abitanti che gestiscono il servizio rifiuti in economia e per i gestori che servono territori non eccedenti tale dimensione demografica, gli adempimenti richiesti dalla delibera 444 decorrono dal 2021.

Il nuovo canone patrimoniale

La legge di bilancio 2020 ha disposto la soppressione dei cosiddetti «tributi minori», Tosap / Cosap e Icp / Cimp e diritto sulle pubbliche affissioni e la loro sostituzione con due canoni patrimoniali, il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni nei mercati. In particolare il primo canone sostituisce anche il canone previsto dall'articolo 27, comma 7-8, del codice della strada e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalla legge o dai regolamenti (eccetto quelli connessi ai servizi).

L'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge, per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione. Quindi la legge e il regolamento comunale sono i presupposti per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata, che, come prevede il comma 817della legge 160/2019, deve essere disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe). Inoltre si segnala che è prevista la soppressione dal 1 dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta solo per i manifesti sociali, privi di rilevanza economica).

4.30 Le Entrate da Trasferimenti Correnti

I trasferimenti correnti, Titolo II dell'entrata, sono composti dai contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione.

Il ritorno verso un modello di "federalismo fiscale" vede le realtà locali direttamente investite di un sempre maggior potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti.

Nelle tabelle seguenti viene presentata dapprima la composizione del titolo II dell'entrata riferita al bilancio pluriennale 2023-2025 e, poi, il confronto di ciascuna tipologia con gli importi dell'assestato dell'anno 2022 e degli accertamenti degli esercizi 2022 e 2021.

TIPOLOGIE DEL TITOLO II (Dlgs. 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.437.109,39	*100,00%*	1.838.907,59	*100,00%*	1.745.335,34	*100,00%*
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Totale Titolo II – Trasferimenti correnti	**2.437.109,39**		**1.838.907,59**		**1.745.335,34**	

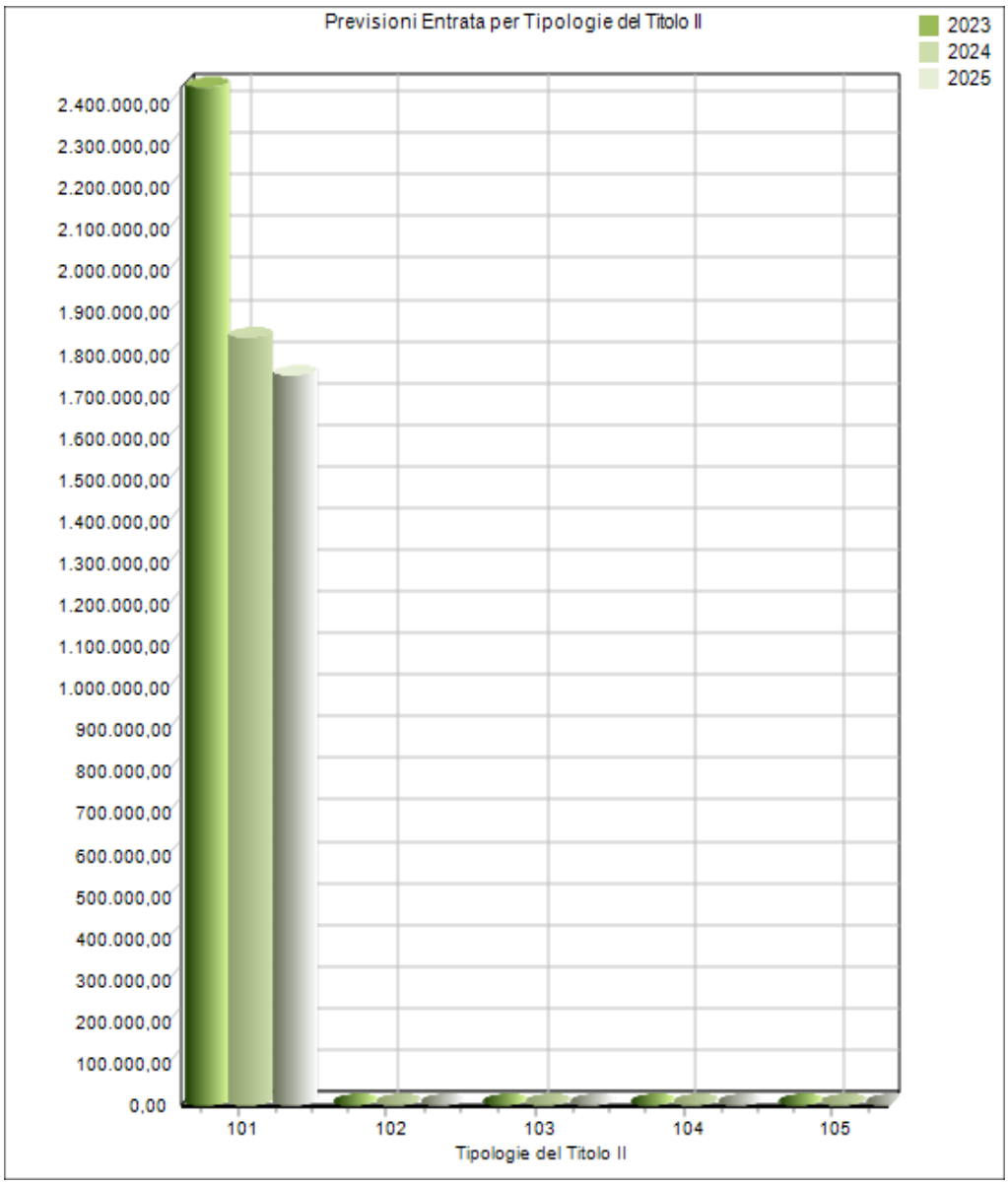
Previsioni Entrata per Tipologie del Titolo II
2023
2024
2025
2.400.000,00
2.300.000,00
2.200.000,00
2.100.000,00
2.000.000,00
1.900.000,00
1.800.000,00
1.700.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
101
102
103
104
105
Tipologie del Titolo II

TIPOLOGIE DEL TITOLO II (Dlgs 118/2011)	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
TIPOLOGIA 101	2.422.073,48	2.667.928,68	2.848.548,10	2.437.109,39
TIPOLOGIA 102	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 103	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TIPOLOGIA 104	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 105	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	**2.422.073,48**	**2.677.928,68**	**2.858.548,10**	**2.437.109,39**

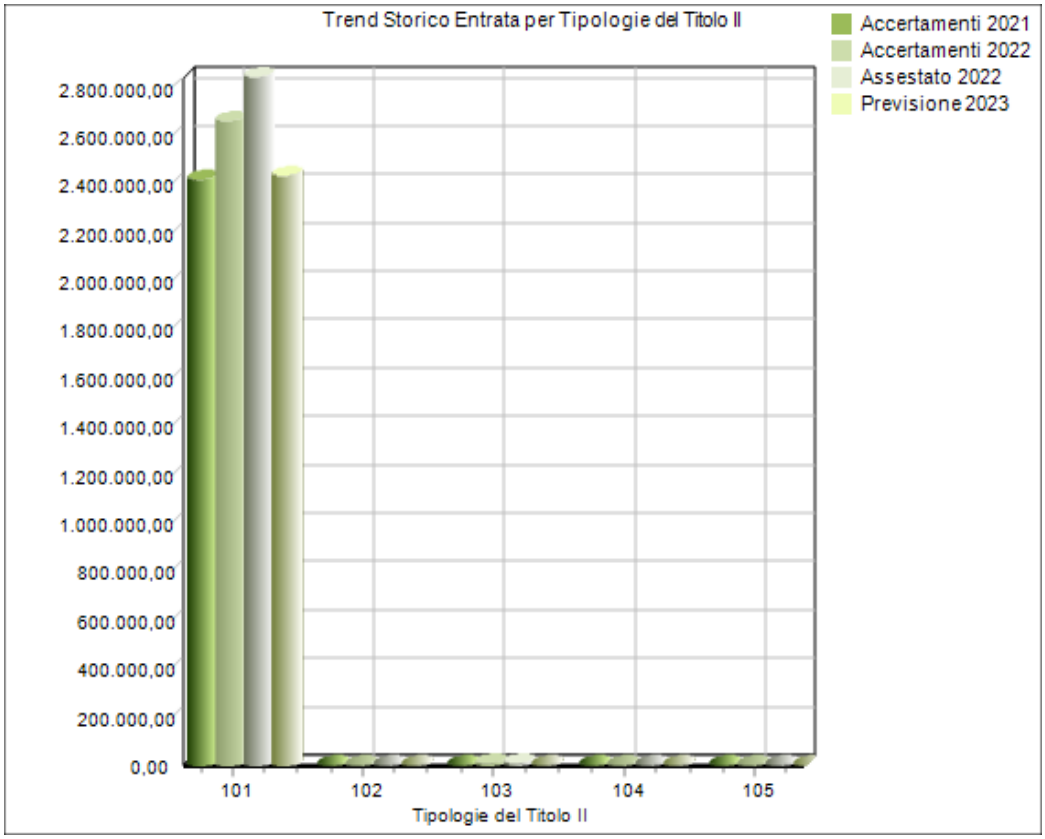

4.31 Analisi delle voci più significative del titolo II

Contributi ordinari dello Stato

Con l'attuazione del federalismo fiscale (D. Lgs. n. 23/2011) il legislatore ha previsto, fin dall'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti erariali in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo di solidarietà (c.d. fiscalizzazione dei trasferimenti). Pertanto la voce riporta esclusivamente i trasferimenti non fiscalizzati iscritti in bilancio sulla base degli importi desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito - in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale - dall'articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla medesima legge n. 228/2012 nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

Il fondo di solidarietà comunale prosegue nel 2021 la sua marcia verso i fabbisogni standard. Il Dl 124/2019, all'articolo 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5 per cento, passando dal 50 per cento del 2020 al 55 per cento del 2021 (che salirà al 60 per cento nel 2022 ed al 65 per cento nel 2023, fino ad arrivare al 100 per cento nel 2030). Questa circostanza incide in maniera differenziata tra i vari enti, a seconda della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Inoltre, nel 2021, la dotazione del fondo viene incrementata di 200 milioni di euro (+ 100 milioni di euro rispetto al 2020) e di 300 milioni di euro (rispetto al 2019) per il 2022 e di 330 milioni di euro (sempre rispetto al 2019) nel 2023.

Contributi correnti dalla Regione

Per quanto riguarda i contributi ed i trasferimenti da parte della Regione si rinvia ai prospetti relativi alle funzioni, ai servizi ed interventi delegati dalla Regione allegati al bilancio.

4.40 Le Entrate Extratributarie

Nel Titolo III delle entrate sono collocate le risorse di natura extratributaria. Insieme alle entrate dei titoli I e II contribuiscono a finanziare le spese correnti.
Appartengono a questo insieme i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Nella voce proventi da servizi pubblici sono comprese le tariffe che i cittadini pagano per accedere ai servizi erogati dall'Ente, che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere: refezione scolastica delle scuole materne statali ed elementari, musei, impianti sportivi, teatro/cinema, Illuminazione votiva, ecc. Detti proventi dell'ente hanno un impatto diretto sui cittadini utenti perché abbracciano tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi produttivi. I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile, concessi in locazione.

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2023-2025 con la ripartizione percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo III e in seguito, il confronto di ciascuna tipologia con i valori dell'assestato 2022 e degli accertamenti degli esercizi 2022 e 2021.

TIPOLOGIE DEL TITOLO III (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	410.606,29	*76,17%*	405.106,27	*75,92%*	405.106,27	*75,92%*
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	20.516,46	*3,81%*	20.516,46	*3,85%*	20.516,46	*3,85%*
Tipologia 300: Interessi attivi	0,29	*0,00%*	0,29	*0,00%*	0,29	*0,00%*
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	107.959,46	*20,02%*	107.959,46	*20,23%*	107.959,46	*20,23%*
Totale Titolo III Entrate extratributarie	**539.082,50**		**533.582,48**		**533.582,48**	

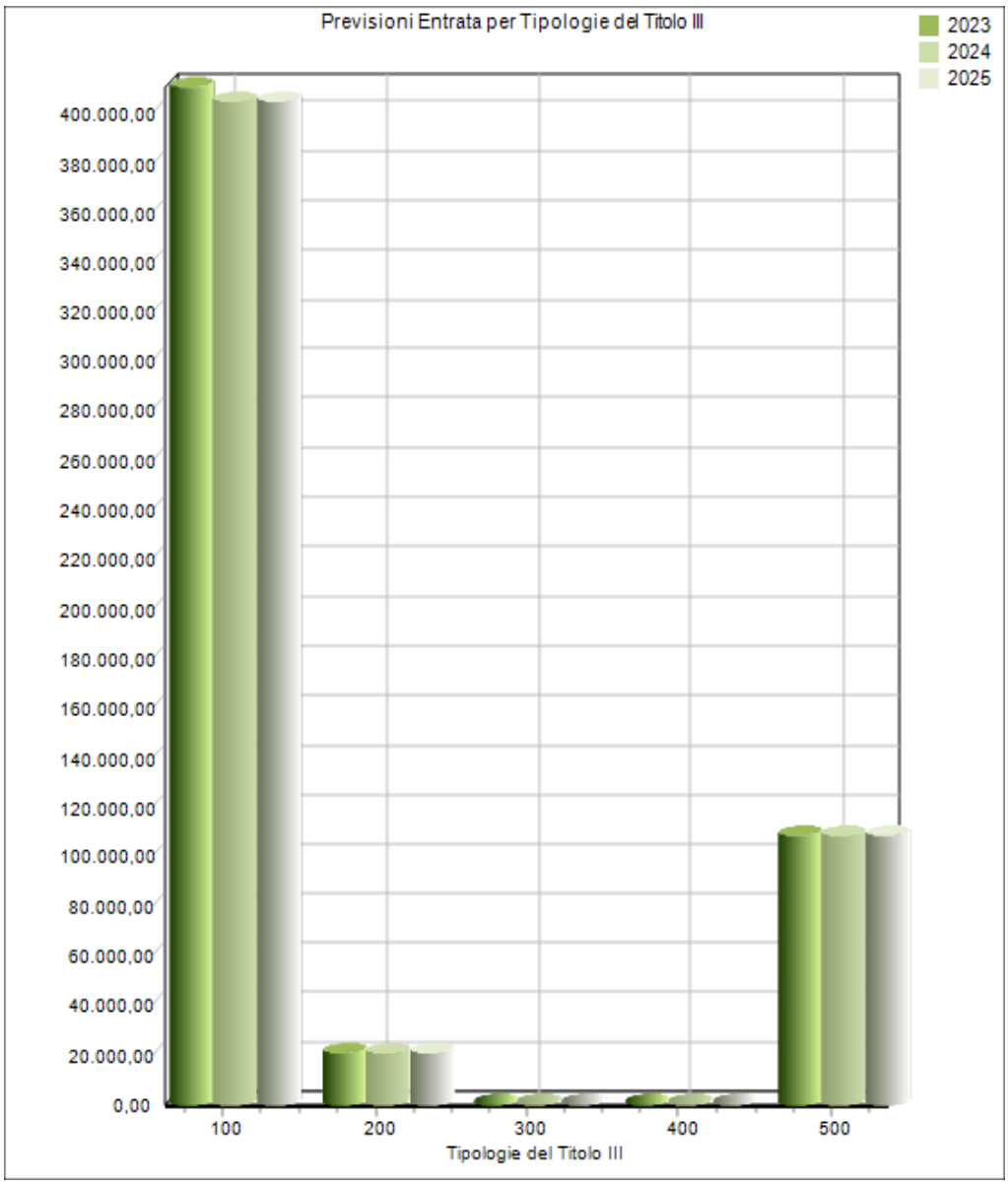
Previsioni Entrata per Tipologie del Titolo III
2023
2024
2025
400.000,00
380.000,00
360.000,00
340.000,00
320.000,00
300.000,00
280.000,00
260.000,00
240.000,00
220.000,00
200.000,00
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
100
200
300
400
500
Tipologie del Titolo III

TIPOLOGIE DEL TITOLO III	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
TIPOLOGIA 100	231.797,74	302.387,12	308.599,61	410.606,29
TIPOLOGIA 200	5.982,56	16.400,00	20.516,46	20.516,46
TIPOLOGIA 300	0,29	0,21	0,29	0,29
TIPOLOGIA 400	0,00	0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500	91.913,06	155.734,00	168.935,74	107.959,46
TOTALE	**329.693,65**	**474.521,33**	**498.052,10**	**539.082,50**

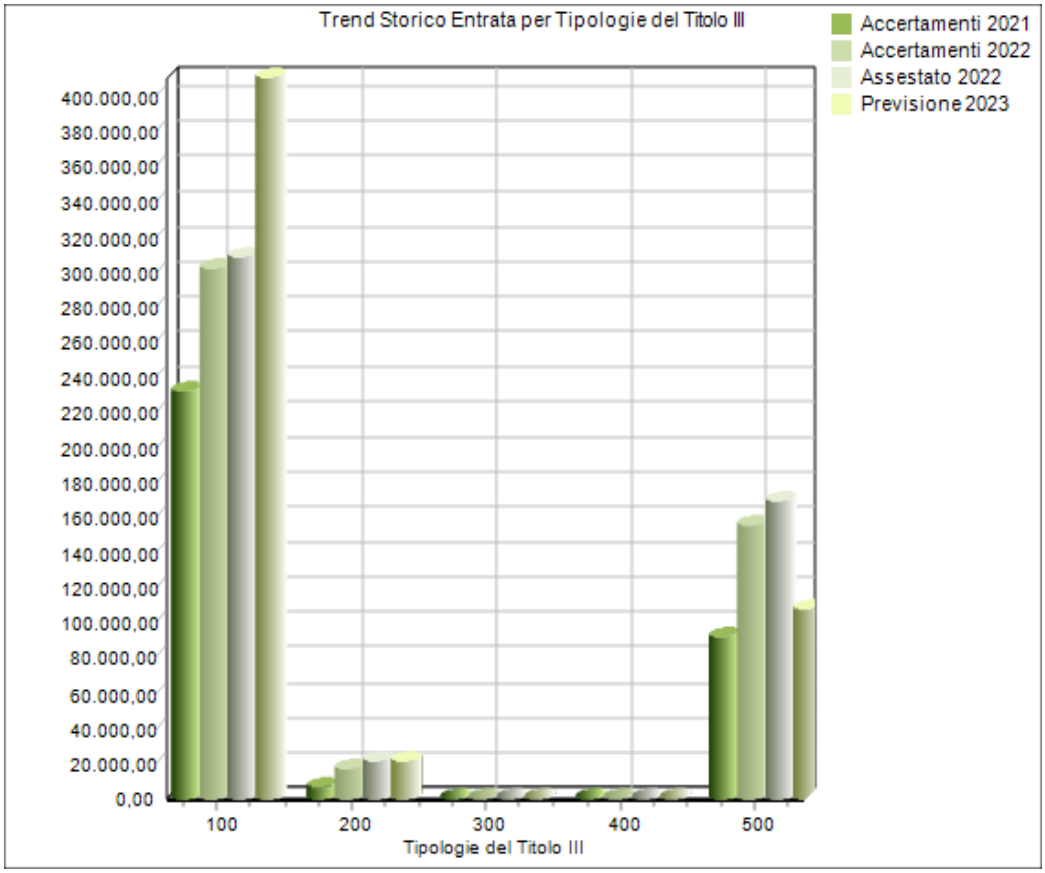

4.41 Analisi delle voci di entrata più significative del titolo III

Entrate da servizi dell'Ente

Non tutti i servizi sono gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori. Peraltro tale divergenza è evidenziabile anche all'interno del medesimo Ente, nel caso in cui si adotti una differente modalità di gestione del servizio. Ne consegue che detto valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'Ente.

Entrate da proventi di beni dell'Ente

I proventi dei beni comunali sono costituiti dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio disponibile concessi in locazione. Tali proventi sono così suddivisi:

Principali proventi da beni dell'Ente	Importo
Fitti reali diversi	3.840,00
Canoni di concessione occupazione suolo pubblico (C.O.S.A.P.)	0,00
Canoni derivanti dal regime enfiteutico delle terre civiche universali	0,00
Proventi e canoni per installazione antenne telefonia mobile	5.500,02
Altri proventi da beni dell'Ente	0,00
Totale	**421.783,02**

Proventi diversi

La categoria 05 presenta una natura residuale che, in una logica di corretta programmazione, dovrebbe non influenzare eccessivamente il totale del titolo.
All'interno della categoria possono trovare comunque allocazione anche gli importi riferibili al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o all'installazione di mezzi pubblicitari nel caso in cui gli enti decidano di adottare detta soluzione.

4.50 Le Entrate in Conto Capitale

Le entrate del titolo IV contribuiscono, al finanziamento delle spese d'investimento, finalizzate all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'Ente locale. Ai fini della presente analisi bisogna differenziare, all'interno del titolo IV, le forme di autofinanziamento, ottenute attraverso l'alienazione di beni di proprietà, da quelle di finanziamento esterno anche se, nella maggior parte dei casi, trattasi di trasferimenti di capitale a fondo perduto non onerosi per l'Ente.

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2023-2025 con la ripartizione percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo IV e in seguito, il confronto di ciascuna tipologia con i valori dell'assestato 2022 e degli accertamenti degli esercizi 2022 e 2021.

TIPOLOGIE DEL TITOLO IV (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	13.935,92	*0,39%*	13.935,92	*2,16%*	13.935,92	*17,40%*
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.514.031,75	*97,77%*	565.590,00	*87,60%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	66.146,04	*1,84%*	66.146,04	*10,24%*	66.146,04	*82,60%*
Totale Titolo IV	**3.594.113,71**		**645.671,96**		**80.081,96**	

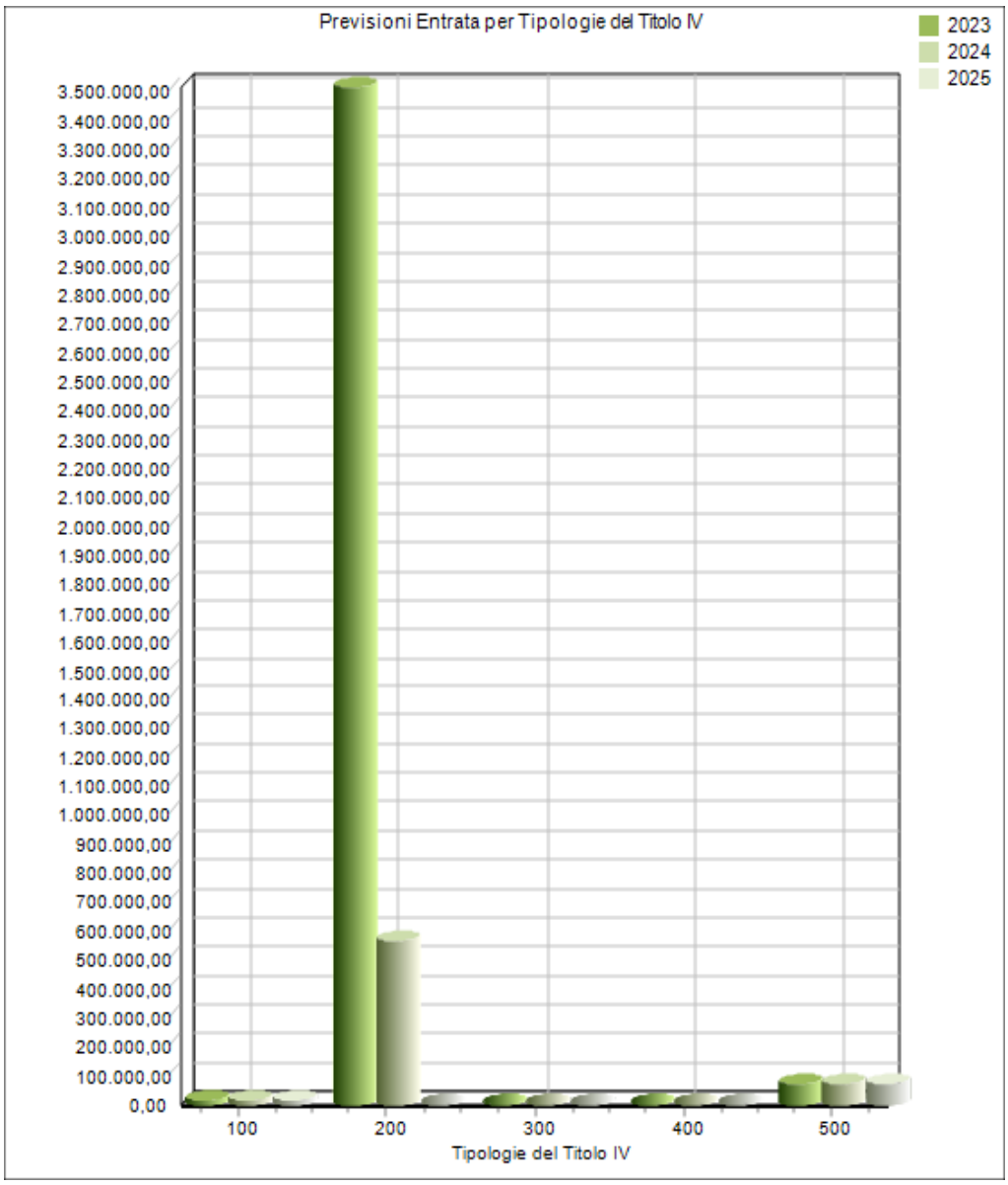

TIPOLOGIE DEL TITOLO IV	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
Tipologia 100	7.267,86	13.935,92	12.267,86	13.935,92
Tipologia 200	918.010,61	1.549.424,34	4.191.004,57	3.514.031,75
Tipologia 300	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400	615,50	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500	62.094,83	66.146,04	62.094,83	66.146,04
Totale Titolo IV	**987.988,80**	**1.629.506,30**	**4.265.367,26**	**3.594.113,71**

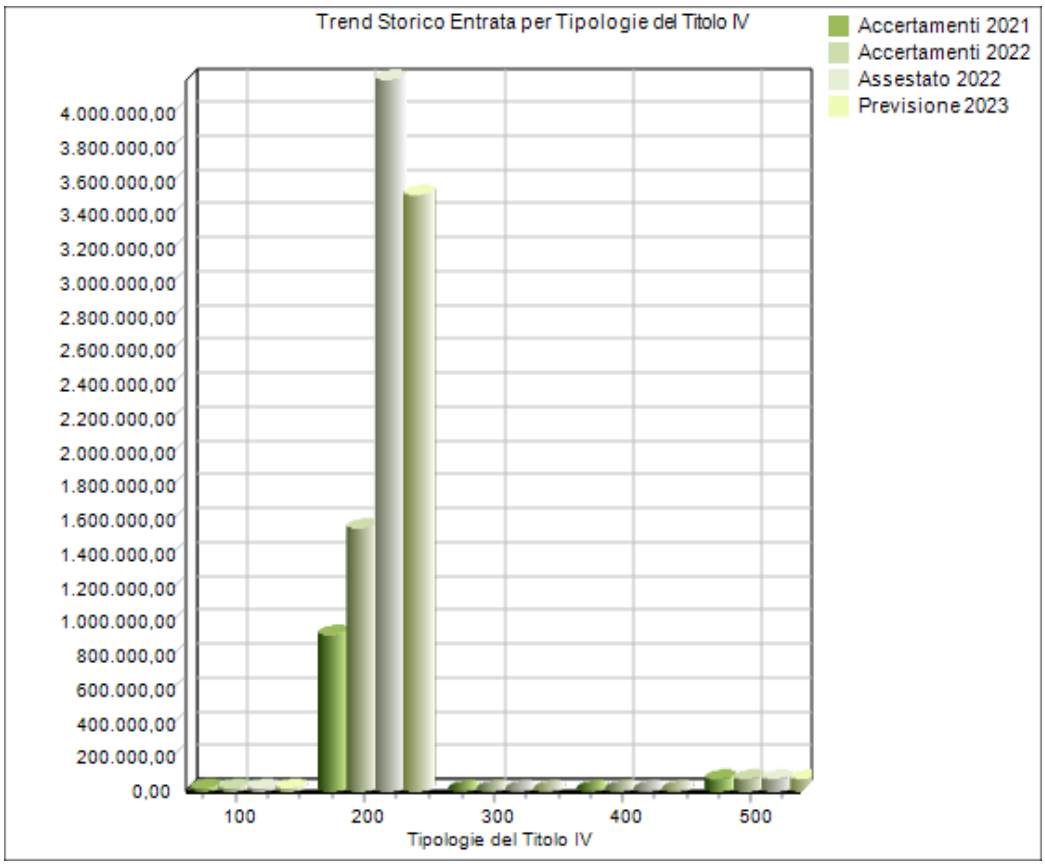

Modalità di contabilizzazione delle risorse del PNRR

Per la gestione delle risorse del PNRR gli enti, tenuti al rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011, in qualità di soggetti attuatori devono rispettare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR Italia. Con riferimento alla disciplina contabile sono tenuti al totale rispetto del titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni correzioni e integrazioni. Al fine di favorire l'attuazione del PNRR sono intervenute apposite norme di semplificazione e flessibilità richiamate nella FAQ n. 48 pubblicata sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato. L'art. 15, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che gli enti locali possono accertare le risorse entrate del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti. Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all'accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti di assegnazione o riparto prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento salvo la quota oggetto di anticipazione che è accertata con imputazione all'esercizio di incasso. Nel rispetto del titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011 e in particolare della «regola del primo beneficiario» i trasferimenti delle risorse del PNRR sono classificati come trasferimenti da ministeri utilizzando la voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001 se correnti e E.4.02.01.01.001 se in conto capitale mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti finanziario vigente. Le risorse trasferite sono risorse vincolate e si è tenuti al rispetto del vincolo di cassa.

4.51 Analisi delle voci più significative di entrata del titolo IV e del titolo V

Per quanto riguarda le principali voci che partecipano alla determinazione dell'importo di ciascuna categoria del titolo IV riportata nel bilancio di previsione 2023, possiamo precisare che i trasferimenti di capitale dalla Regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni nel rispetto del programma degli investimenti.

Trasferimenti di capitale dallo Stato

I trasferimenti di capitale iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle disposizioni sui trasferimenti erariali. Gli importi sono desunti dalla comunicazione del Ministero dell'Interno rilevabile sul sito Internet. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste le seguenti somme:

Trasferimenti di capitale dallo Stato	Importo
Contributo Ministero dell'Interno investimenti campo efficientamento energetico	50.000,00
Realizzazione di parchi e percorsi attrezzati per la pratica sportiva libera	30.000,00

Trasferimenti di capitale dalla regione e da altri enti del settore pubblico

I trasferimenti di capitale dalla regione sono stati iscritti sulla base di specifiche disposizioni e comunicazioni effettuate dall'ente agli uffici tecnici comunali che hanno proceduto a comunicare al settore finanziario gli importi. Nello specifico nel bilancio dell'ente sono state previste le seguenti somme:

Trasferimenti di capitale da regione ed altri enti	Importo
Contributi agli investimenti da parte di amministrazioni pubbliche	3.434.031,75

Contributo per permesso di costruire

Tra i trasferimenti di capitale da altri soggetti rientrano i Contributi per permesso di costruire e le relative sanzioni.

I corrispondenti valori iscritti in bilancio sono riepilogati nella seguente tabella:

ENTRATA	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022	Esercizio 2023
PREVISIONE	27.810,25	40.528,60	62.094,83	66.146,04
ACCERTAMENTO	40.528,60	62.094,83	66.146,04	0,00
RISCOSSIONE (COMPETENZA)	40.528,60	62.094,83	66.146,04	0,00

4.60 Le Entrate dei titoli VI e VII

Le entrate del Titolo VI sono costituite dalle accensioni di prestiti.
Le entrate proprie di parte investimento (e cioè le alienazioni di beni patrimoniali, i contributi per permessi per costruire e l'eventuale avanzo di amministrazione), i finanziamenti concessi da terzi (e quindi i contributi in conto capitale) e le eccedenze di risorse di parte corrente (risparmio) possono non essere ritenute sufficienti a finanziare il piano degli investimenti dell'Ente. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che ai tassi correnti di mercato, diventa l'unico mezzo a cui l'ente può accedere per realizzare le opere pubbliche programmate.
Tuttavia il ricorso al credito da parte dell'Ente genera effetti indotti nel comparto della spesa corrente. La contrazione di mutui decennali o ventennali, infatti, richiederà il successivo rimborso delle quote capitale ed interesse (spesa corrente) per un intervallo di pari durata.

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la previsione pluriennale 2023-2025 con la ripartizione percentuale delle tipologie rispetto al valore complessivo del titolo VI e in seguito, il confronto di ciascuna tipologia con i valori dell'assestato 2022 e degli accertamenti degli esercizi 2022 e 2021.

TIPOLOGIE DEL TITOLO VI (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	175.419,75	*100,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Totale Titolo VI	**175.419,75**		**0,00**		**0,00**	

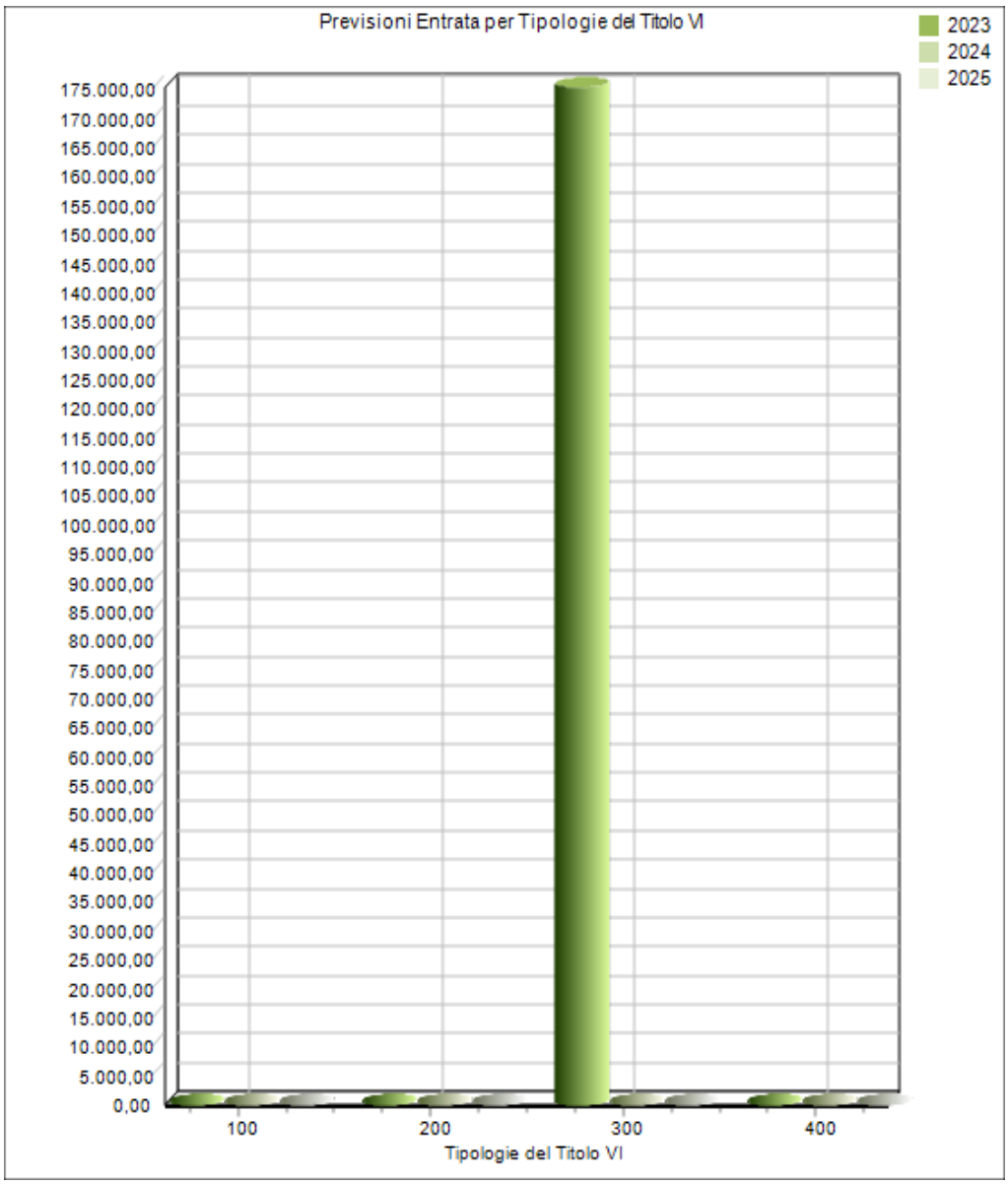
Previsioni Entrata per Tipologie del Titolo VI
2023
2024
2025
175.000,00
170.000,00
165.000,00
160.000,00
155.000,00
150.000,00
145.000,00
140.000,00
135.000,00
130.000,00
125.000,00
120.000,00
115.000,00
110.000,00
105.000,00
100.000,00
95.000,00
90.000,00
85.000,00
80.000,00
75.000,00
70.000,00
65.000,00
60.000,00
55.000,00
50.000,00
45.000,00
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
100
200
300
400
Tipologie del Titolo VI

TIPOLOGIE DEL TITOLO VI	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
Tipologia 100	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300	24.161,76	79.493,15	79.493,15	175.419,75
Tipologia 400	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo VI	**24.161,76**	**79.493,15**	**79.493,15**	**175.419,75**

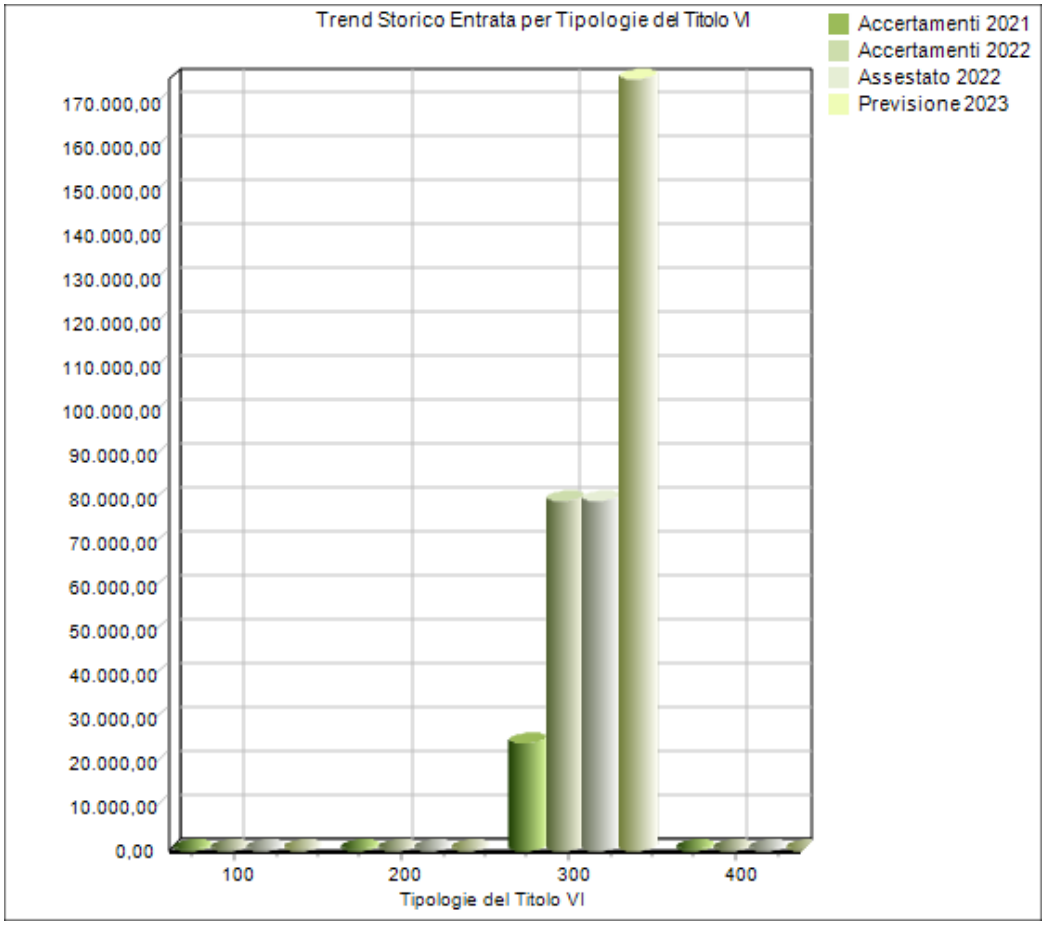

4.61 Capacità di indebitamento

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo per finanziare spese d'investimento. Costituiscono indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06)

- mutui;
- prestiti obbligazionari;
- aperture di credito;
- cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata;
- cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85% del prezzo di mercato dell'attività;
- cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche;
- cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni;
- premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica, è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi.
A riguardo, il D.Lgs n. 267/2000, all'articolo 204, sancisce che "*l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui*", (nel caso in esame il 2013).

La novità introdotta dalla Legge di stabilità 2015 è relativa all'alleggerimento dei limiti di indebitamento degli enti locali, con lo scopo dichiarato di favorire gli investimenti pubblici. A tal fine il comma 539 modifica l'articolo 204 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) incrementando per il 2015 dall'8% al 10% il tetto massimo degli interessi passivi sul totale entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al di sotto del quale le amministrazioni possono legittimamente contrarre nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato . In tale contesto assumono rilevanza anche i parametri di deficitarietà individuati con Dm. 28 dicembre 2018, con decorrenza dall'anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, il cui rispetto risulta essenziale ai fini della valutazione circa la sussistenza di gravi situazioni di squilibrio strutturale per l'Ente.
Ma a prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del Tuel, e degli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche di investimento dell'Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria che tiene conto della sostenibilità dell'indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziari con risorse di carattere ricorrente, sia nell'attualità sia in un'ottica prospettica, nonché degli effetti sull'irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di bilancio e in funzione del trend di riduzione dell'indebitamento e degli impegni eventualmente assunti dall'Amministrazione a tal proposito.

A tal riguardo si è ritenuto opportuno proporre nel corso della presente relazione il calcolo della capacità di indebitamento residua del nostro Ente.

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO		Parziale	Totale	
Titolo I - accertamenti anno	2021	1.687.385,15		
Titolo II - accertamenti anno	2021	2.422.073,48		
Titolo III - accertamenti anno	2021	329.693,65		
Totale Entrate Correnti anno	2021		4.439.152,28	
10% delle Entrate Correnti anno 2021	2021			443.915,23
			Quota interessi prevista al 1° gennaio	37.659,71
			Quota disponibile	406.255,52

L'importo previsto per interessi passivi al 1° gennaio 2023 rappresenta il 0,85% del totale della spesa corrente.

4.70 Le Entrate del titolo IX

Le entrate del Titolo IX sono costituite dalle partite di giro e dalle entrate per conto di terzi.

TIPOLOGIE DEL TITOLO IX (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	389.046,24	*50,21%*	389.046,24	*50,21%*	389.046,24	*50,21%*
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	385.804,87	*49,79%*	385.804,87	*49,79%*	385.804,87	*49,79%*
Totale	**774.851,11**		**774.851,11**		**774.851,11**	

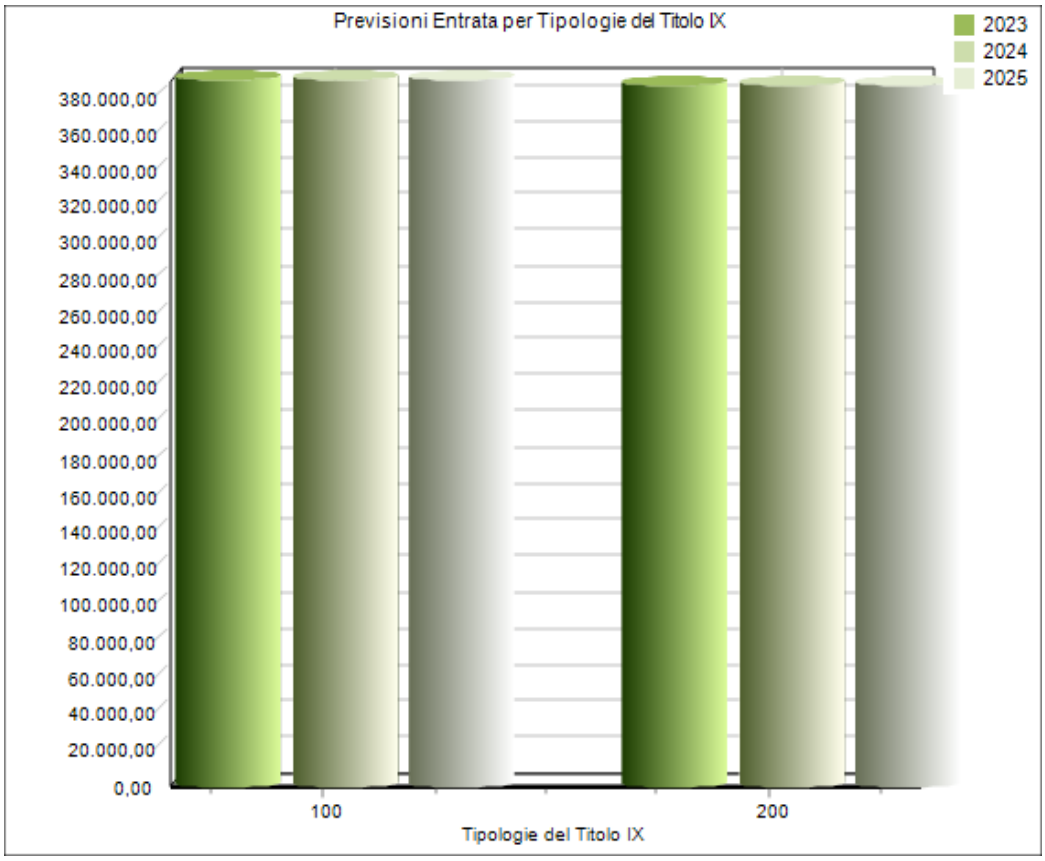

Nella tabella che segue è presentato il confronto dei valori iscritti nel bilancio di competenza 2023 con gli importi accertati negli anni 2021 e 2022 e l'assestato 2022.

TIPOLOGIE DEL TITOLO IX	Accertamenti 2021	Accertamenti 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
Tipologia 100	264.408,57	285.441,55	389.046,24	389.046,24
Tipologia 200	337.636,73	360.123,32	415.804,87	385.804,87
Totale	**602.045,30**	**645.564,87**	**804.851,11**	**774.851,11**

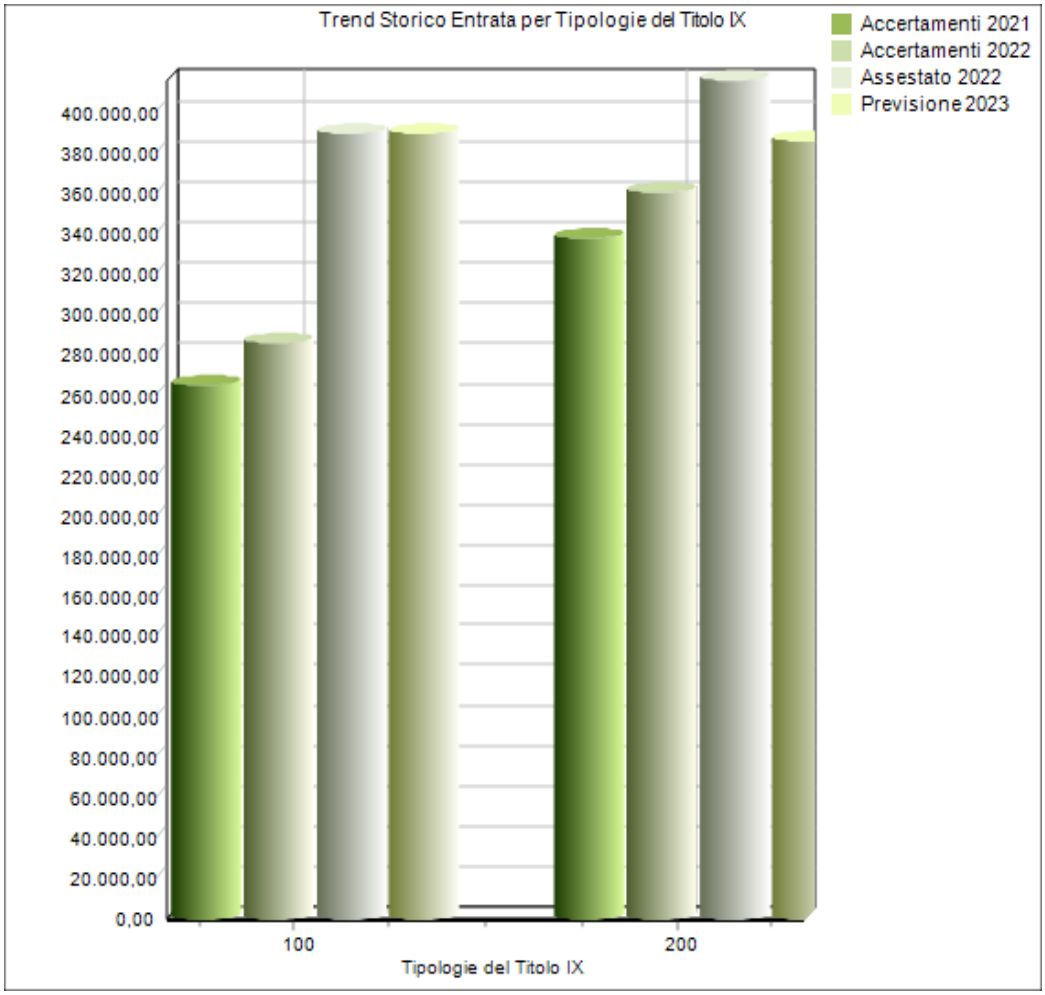

5.00 Analisi della Spesa

Analizzare le spese di un ente locale significa valutare l'efficienza e l'economicità dell'amministrazione ed è fondamentale per la ricerca di nuove soluzioni tese a migliorare la gestione dell'ente, l'allocazione delle risorse e per raggiungere uno standard qualitativo sempre più elevato.
Il volume delle spese dipende direttamente dall'ammontare complessivo delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio. La politica tributaria e tariffaria, congiuntamente alla capacità progettuale di ciascun ente tesa a intercettare flussi di trasferimenti provenienti da altre fonti per la realizzazione degli investimenti, da una parte, e la programmazione degli interventi di spesa, dall'altra, sono fenomeni collegati da un vincolo particolarmente forte. Dato che la possibilità di manovra nel campo delle entrate non è molto ampia, e questo specialmente nei periodi in cui la congiuntura economica è negativa, diventa importante per l'ente locale utilizzare al meglio la propria capacità di spesa per mantenere, sia ad inizio esercizio che durante l'intera gestione, un costante equilibrio di bilancio.
La valutazione delle spese che un ente locale sostiene per la propria gestione, implica un'analisi approfondita di alcune particolari voci di bilancio, dalle spese per il personale alle quote di ammortamento dei mutui, dalle spese per l'amministrazione generale alle spese correnti e in conto capitale.

In sequenza, si analizzano gli aspetti contabili riguardanti la suddivisione delle spese in titoli, per poi passare alla loro scomposizione in missioni e macroaggregati.

5.10 Analisi per Titoli

Le spese si dividono in sei titoli: spese per l'ordinaria amministrazione (spese correnti), spese di investimento (spese in conto capitale), spese per incremento di attività finanziarie, spese per il ripiano dei debiti precedentemente contratti (spese per rimborso prestiti), spese chiusura anticipi di cassa e servizi per conto di terzi e partite di giro. Le variazioni nelle politiche di spesa riflettono spesso delle scelte strategiche delle amministrazioni locali nella programmazione degli investimenti.

a) "***Titolo I***" le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese consolidate e di sviluppo non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;

b) "***Titolo II***" Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.;

c) "***Titolo III***" Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente;

d) "***Titolo IV***" le somme da destinare al rimborso di prestiti (quota capitale);

e) "***Titolo V***" Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

f) "***Titolo VII***" Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello split payment e del reverse charge. Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel.

La composizione dei sei titoli è da correlare, come già esposto in precedenza, alle entrate. Nel nostro Ente la situazione relativamente al pluriennale 2023-2025 si presenta come riportato nella tabella seguente:

TITOLI DELLA SPESA (D.LGS. 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
TITOLO I - Spese correnti	4.678.726,62	50,17%	3.989.969,94	72,53%	3.924.461,47	81,05%
TITIOO II - Spese in conto capitale	3.820.998,05	40,98%	692.162,98	12,58%	100.188,89	2,07%
TITIOLO III -Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITOLO IV - Rimborso Prestiti	50.373,49	0,54%	43.939,11	0,80%	42.259,42	0,87%
TITOLO V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TITIOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	774.851,11	8,31%	774.851,11	14,09%	774.851,11	16,01%
TOTALE TITOLI	**9.324.949,27**		**5.500.923,14**		**4.841.760,89**	

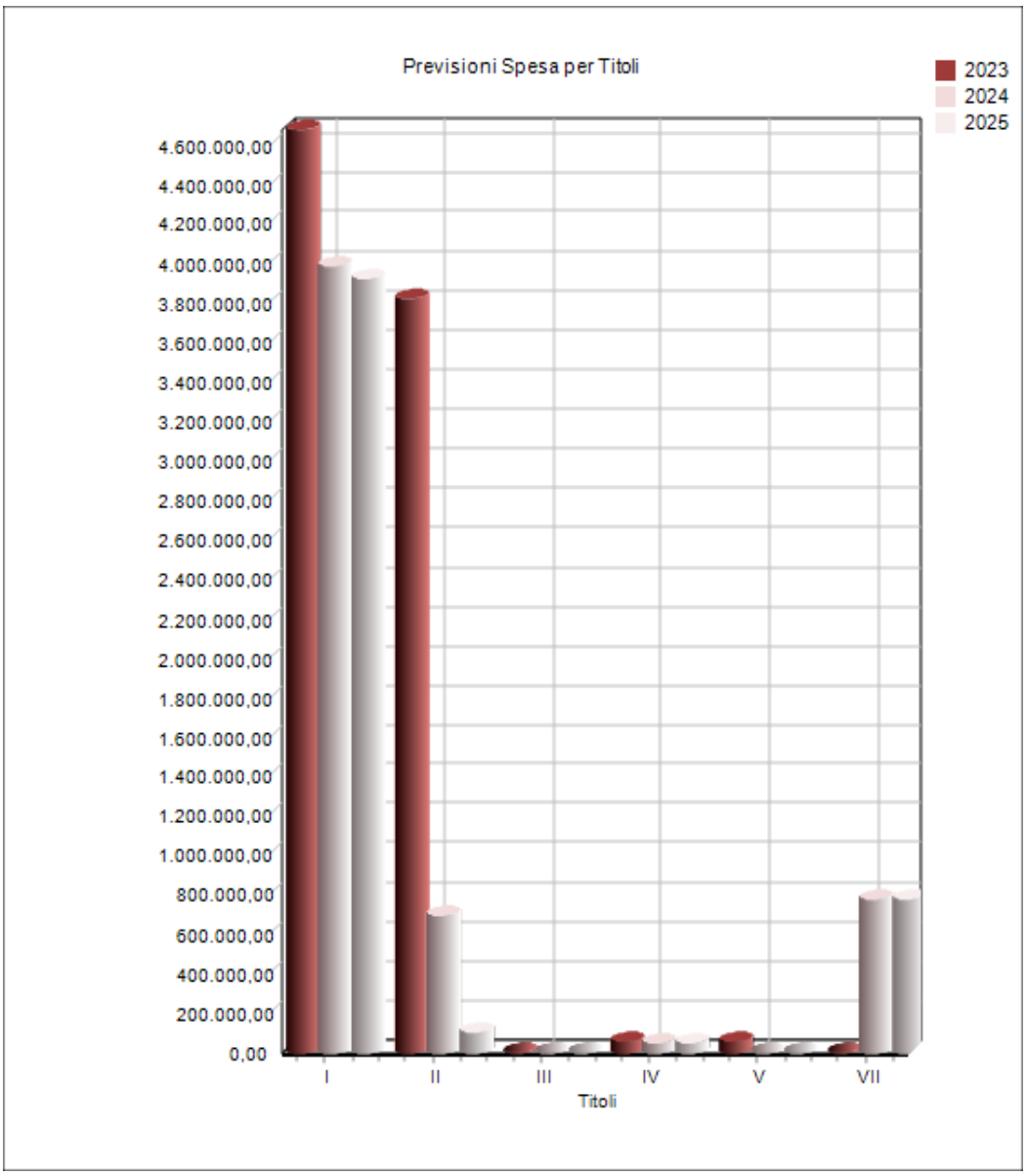

Nella tabella sottostante, invece, viene effettuato un confronto delle previsioni definitive dell'anno 2023 con l'assestato 2022 e gli importi impegnati negli anni 2021 e 2022.

TITOLI DELLA SPESA (dlgs 118/2011)	Impegni	Impegni	Assestato	Previsioni
	2021	2022	2022	2023
TITOLO I	3.427.349,71	4.736.311,93	5.572.782,75	4.678.726,62
TITOLO II	1.275.757,64	3.931.955,96	6.811.969,23	3.820.998,05
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	55.780,79	56.815,14	56.815,14	50.373,49
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII	602.045,30	645.610,23	804.851,11	774.851,11
Totale	**5.360.933,44**	**9.370.693,26**	**13.246.418,23**	**9.324.949,27**

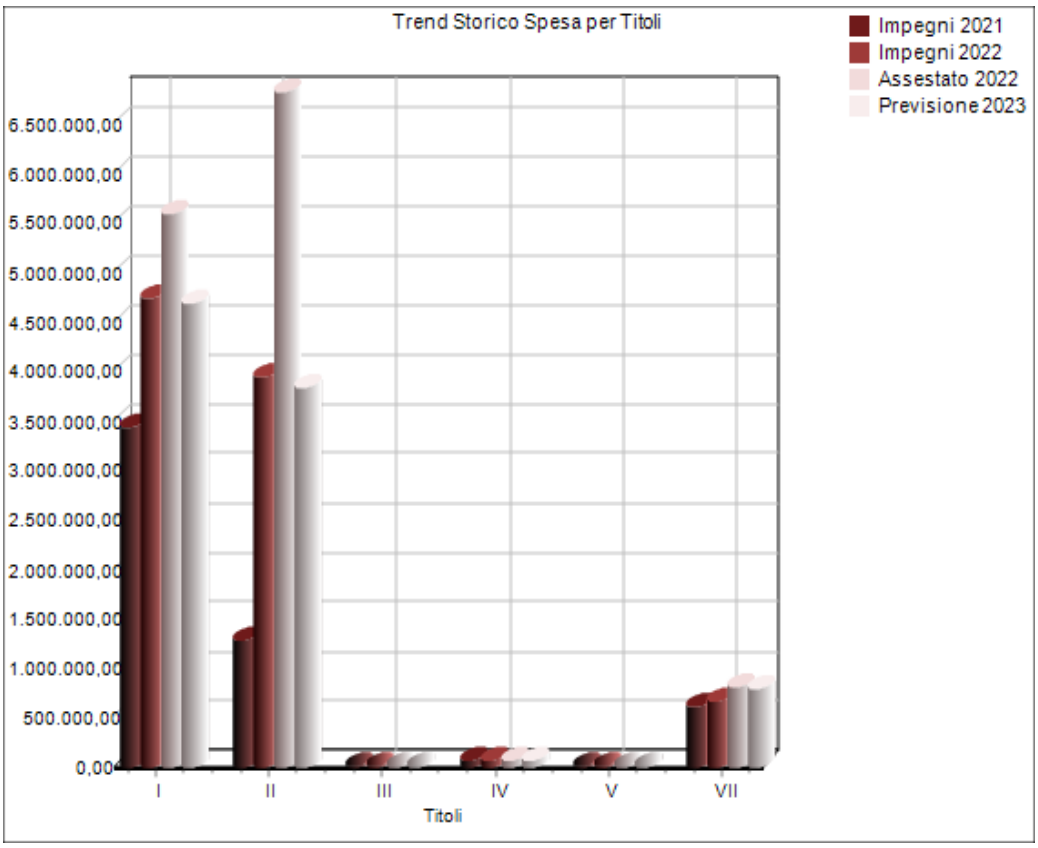
Trend Storico Spesa per Titoli
Impegni 2021
Impegni 2022
Assestato 2022
Previsione 2023
6.500.000,00
6.000.000,00
5.500.000,00
5.000.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
I
II
III
IV
V
VII
Titoli

5.20 Spese correnti

Le spese correnti (Titolo I) dell'esercizio sono classificate nel bilancio di previsione secondo il livello delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ente, dei programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nella missione, e dei macroaggregati che costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Le spese correnti sono stanziate in bilancio per fronteggiare i costi per il personale, l'acquisto di beni di consumo, le prestazioni di servizi, le imposte e le tasse, i trasferimenti correnti. Si tratta, pertanto, di previsioni di spesa connesse con il normale funzionamento dell'Ente.

5.21 Spese correnti per missioni

Le spese correnti sono suddivise in missioni secondo una classificazione che è del tutto vincolante perché prevista dalla vigente normativa contabile. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni.

Viene presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio pluriennale 2023-2025 e successivamente, la previsione di competenza 2023 viene confrontata con gli importi dell'assestato 2022 e delle spese impegnate nel 2021 e 2022.

MISSIONI DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.105.186,94	*23,62%*	1.104.910,75	*27,69%*	1.104.625,55	*28,15%*
MSISIONE 02 – Giustizia	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	142.744,64	*3,05%*	142.744,64	*3,58%*	142.744,64	*3,64%*
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	176.349,14	*3,77%*	169.391,91	*4,25%*	169.391,91	*4,32%*
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	69.953,35	*1,50%*	69.953,35	*1,75%*	69.953,35	*1,78%*
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	55.762,47	*1,19%*	54.911,41	*1,38%*	54.296,62	*1,38%*
MISSIONE 07 – Turismo	760,00	*0,02%*	760,00	*0,02%*	760,00	*0,02%*
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.129,71	*0,05%*	2.056,26	*0,05%*	1.980,41	*0,05%*
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	921.732,77	*19,70%*	887.824,45	*22,25%*	823.636,29	*20,99%*
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	344.785,57	*7,37%*	344.446,85	*8,63%*	344.102,38	*8,77%*
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	9.725,14	*0,21%*	9.725,14	*0,24%*	9.725,14	*0,25%*
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	810.660,40	*17,33%*	791.000,61	*19,82%*	791.000,61	*20,16%*
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	7.500,00	*0,16%*	7.500,00	*0,19%*	7.500,00	*0,19%*
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	629.489,02	*13,45%*	99.999,73	*2,51%*	99.999,73	*2,55%*
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*

MISSIONI DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2023	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	401.947,47	*8,58%*	304.744,84	*7,64%*	304.744,84	*7,75%*
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*	0,00	*0,00%*
Totale Titolo I	**4.678.726,62**		**3.989.969,94**		**3.924.461,47**	

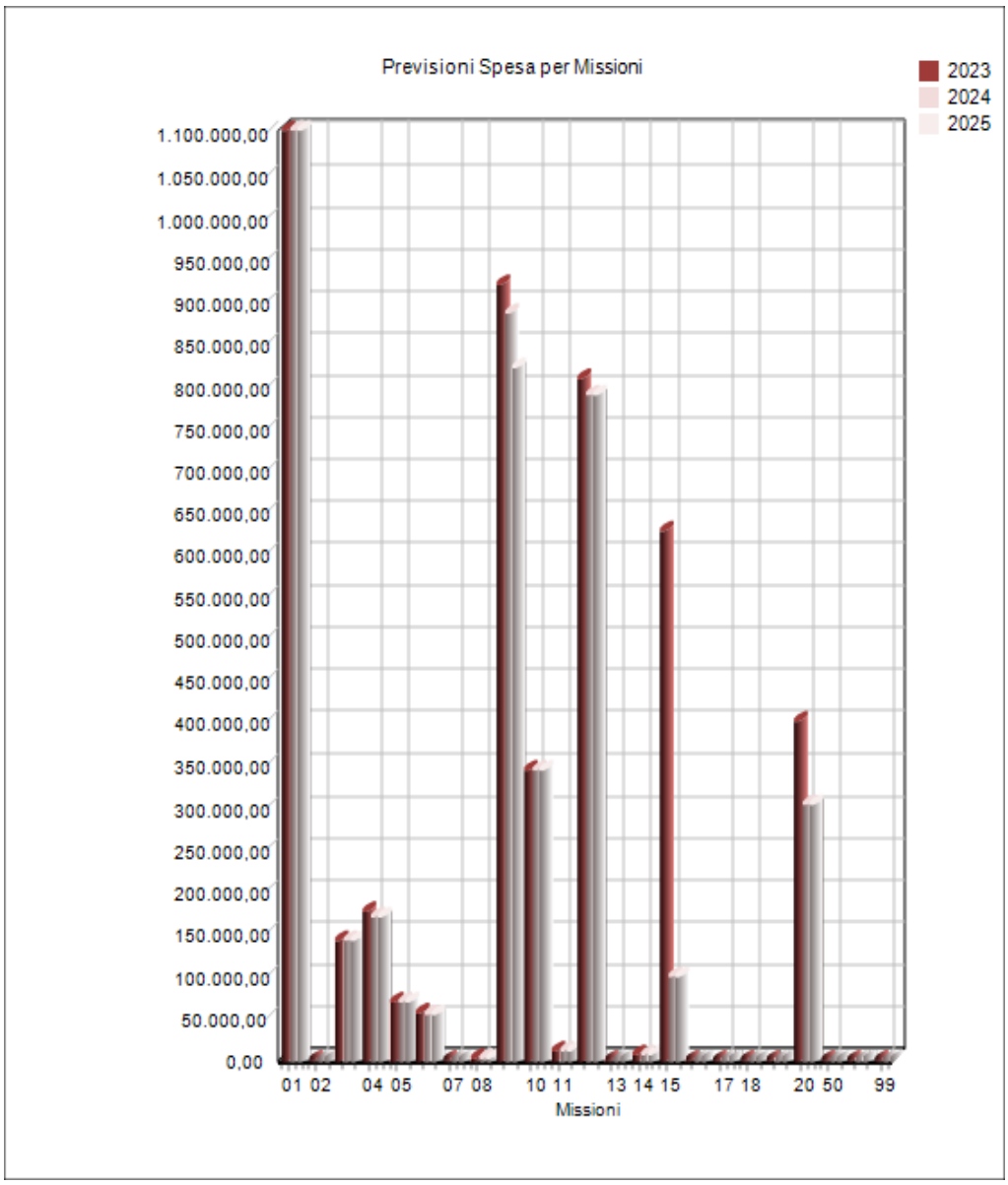
Previsioni Spesa per Missioni
2023
2024
2025
1.100.000,00
1.050.000,00
1.000.000,00
950.000,00
900.000,00
850.000,00
800.000,00
750.000,00
700.000,00
650.000,00
600.000,00
550.000,00
500.000,00
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
01 02
04 05
07 08
10 11
13 14 15
17 18
20 50
99
Missioni

MISSIONI DELLA SPESA CORRENTE	Impegni 2021	Impegni 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	923.663,38	1.207.680,60	1.356.702,95	1.105.186,94
MSISIONE 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	124.327,39	132.913,70	140.568,60	142.744,64
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	192.834,44	247.048,02	255.146,26	176.349,14
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	28.323,19	64.028,33	64.968,94	69.953,35
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	59.720,89	107.304,86	107.724,86	55.762,47
MISSIONE 07 – Turismo	1.620,37	840,00	840,00	760,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.634,53	27.400,84	27.400,84	2.129,71
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	790.331,01	946.692,86	1.046.754,32	921.732,77
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	223.158,70	337.076,31	342.185,63	344.785,57
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	81.776,11	38.644,89	68.311,18	9.725,14
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	651.075,47	921.178,61	953.952,99	810.660,40
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	49.653,00	80.626,69	80.626,69	7.500,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	298.231,23	624.876,22	849.835,71	629.489,02
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	277.763,78	401.947,47
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**3.427.349,71**	**4.736.311,93**	**5.572.782,75**	**4.678.726,62**

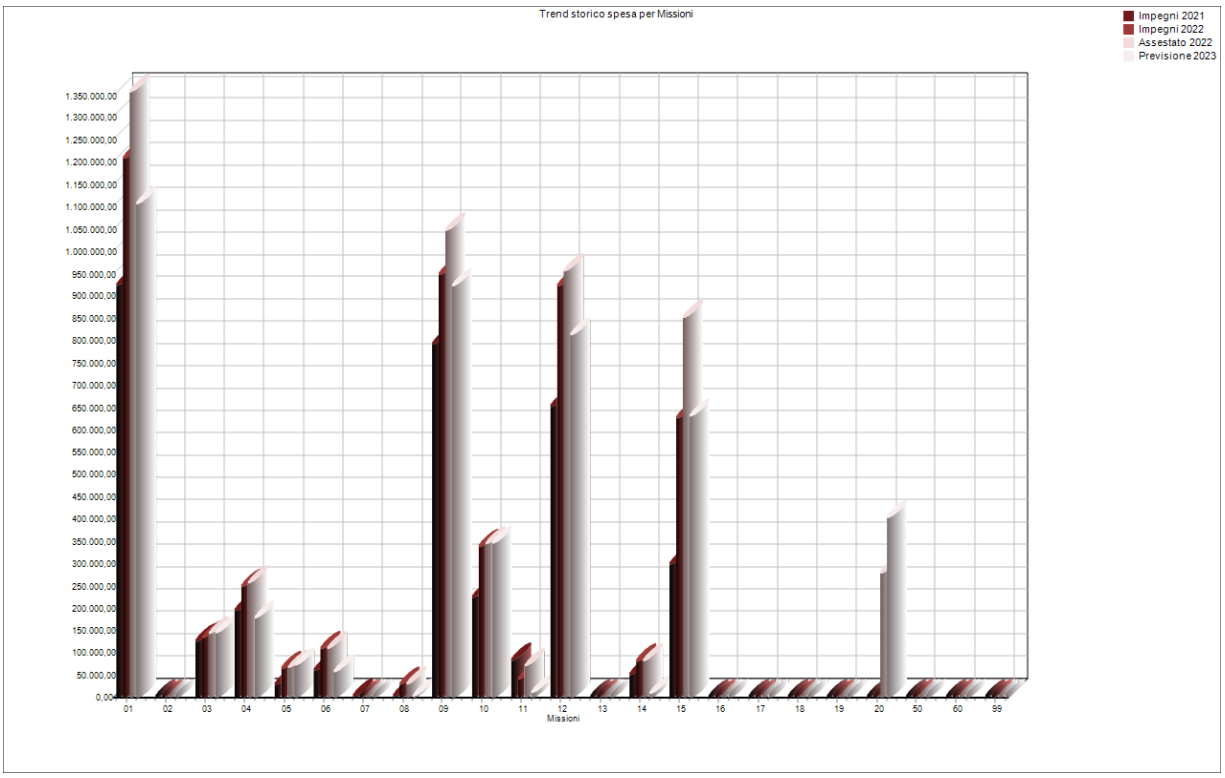
Trend storico spesa per Missioni
Impegni 2021
Impegni 2022
Assestato 2022
Previsione 2023
1.350.000,00
1.300.000,00
1.250.000,00
1.200.000,00
1.150.000,00
1.100.000,00
1.050.000,00
1.000.000,00
950.000,00
900.000,00
850.000,00
800.000,00
750.000,00
700.000,00
650.000,00
600.000,00
550.000,00
500.000,00
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
50
60
99
Missioni

5.22 Spese correnti per macroaggregati

Il macroaggregato costituisce l'unità elementare di bilancio in relazione alla natura tipicamente economica dei fattori produttivi.

Macroaggregato 1 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative a: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore dello Stato e delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.), alle famiglie, alle imprese ed alle istituzioni sociali private.

Macroaggregato 7 – Interessi passivi: comprende principalmente le spese per gli interessi sui mutui e le altre forme di indebitamento contratte, oltre ad altre tipologie di minore entità.

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al rimborso di spese di personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad Amministrazioni Pubbliche, che a soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute.

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l'IVA a debito, i premi assicurativi, le spese per sanzioni, indennizzi e risarcimento danni.

Viene presentata dapprima la composizione del titolo I della spesa nel bilancio pluriennale 2023-2025 e poi ciascun macroaggregato di competenza 2023 viene confrontato con gli importi dell'assestato 2022 e delle spese impegnate nel 2021 e 2022.

MACROAGGREGATI DEL TITOLO I (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
101 - Redditi da lavoro dipendente	1.125.953,56	24,07%	830.655,51	20,82%	830.655,51	21,17 %
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	83.143,15	1,78%	63.809,68	1,60%	63.809,68	1,63%
103 - Acquisto di beni e servizi	2.355.465,50	50,34%	2.087.496,33	52,32%	2.023.308,17	51,56 %
104 - Trasferimenti correnti	654.025,60	13,98%	646.611,66	16,21%	646.611,66	16,48 %
105 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
106 - Fondi perequativi	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
107 - Interessi passivi	37.659,71	0,80%	36.120,29	0,91%	34.799,98	0,89%
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	11.000,00	0,24%	11.000,00	0,28%	11.000,00	0,28%
110 - Altre spese correnti	411.479,10	8,79%	314.276,47	7,86%	314.276,47	7,99%
TOTALE TITOLO iI	**4.678.726,62**		**3.989.969,94**		**3.924.461,47**	

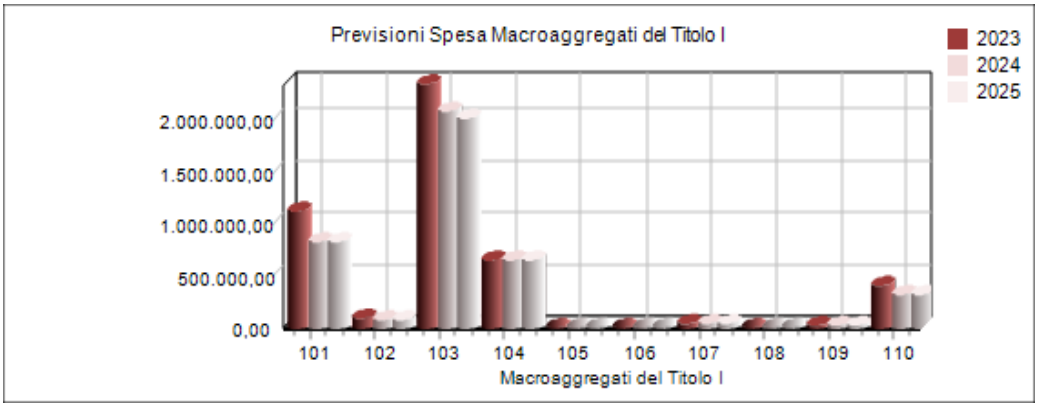

MACROAGGREGATI DELLA SPESA CORRENTE	Impegni 2021	Impegni 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
101 - Redditi da lavoro dipendente	886.516,70	1.189.804,27	1.386.086,42	1.125.953,56
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	62.570,95	90.647,71	104.869,15	83.143,15
103 - Acquisto di beni e servizi	1.684.530,41	2.356.016,88	2.647.064,64	2.355.465,50
104 - Trasferimenti correnti	742.505,46	1.047.538,62		654.025,60
105 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106 - Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107 - Interessi passivi	41.420,45	39.556,42	39.556,42	37.659,71
108 - Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.981,25	6.027,50	7.248,50	11.000,00
110 - Altre spese correnti	6.824,49	6.720,53	286.811,78	411.479,10
TOTALE TITOLO I	**3.427.349,71**	**4.736.311,93**	**5.572.782,75**	**4.678.726,62**

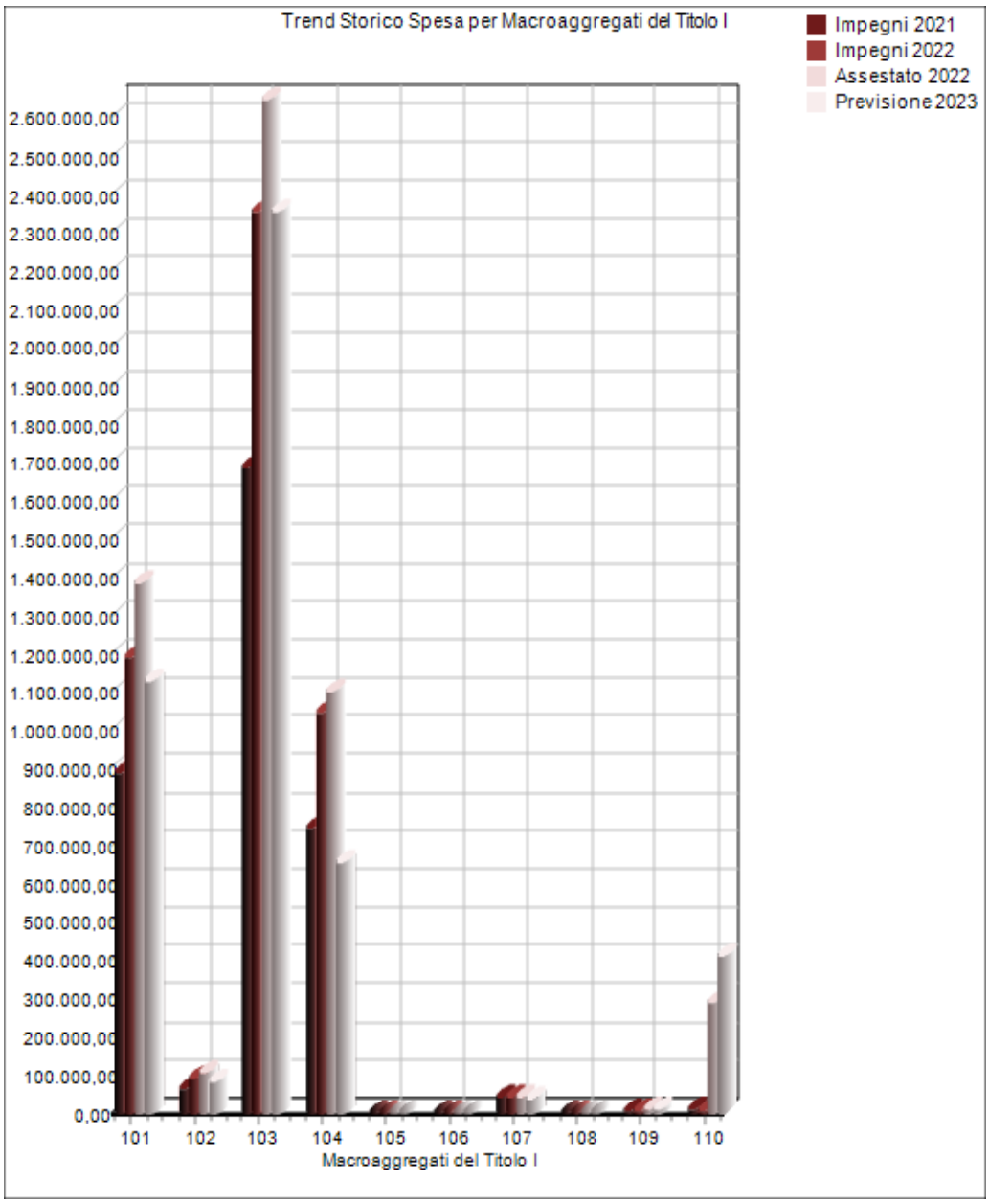
Trend Storico Spesa per Macroaggregati del Titolo I
Impegni 2021
Impegni 2022
Assestato 2022
Previsione 2023
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
2.300.000,00
2.200.000,00
2.100.000,00
2.000.000,00
1.900.000,00
1.800.000,00
1.700.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
Macroaggregati del Titolo I

5.23 Il contenimento delle spese ed il rispetto dei limiti di legge

Spese di personale

Dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei comuni italiani (oltre 84.000 unità in meno solo nell'ultimo decennio, con una riduzione che supera il 20% del totale) a causa dei rigidi limiti sulla spesa per il personale, solo negli ultimi anni gradualmente i Comuni hanno riacquisito maggiore margine assunzionale

- possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio (turn-over al 100%);
- possibilità di effettuare le sostituzioni anche in corso d'anno, senza dover attendere l'esercizio finanziario successivo al pensionamento/cessazione del dipendente da sostituire;
- utilizzo dei resti assunzionali degli ultimi cinque anni.

In questo quadro ordinamentale conquistato di recente, è intervenuto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. L'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione:

dei criteri di sostenibilità finanziaria;

della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020 e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al 20 aprile 2020. Ad esso ha fatto seguito l'emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l' 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla richiamata Circolare, a decorrere dal 20 aprile 2020, gli enti possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti. In particolare, per "Spesa del personale" si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Il pagamento degli arretrati, nel 2023, dei rinnovi contrattuali potrebbero avranno conseguenze pesanti sul rispetto dei parametri che consentono l'assunzione di personale agli enti come disposto dal DM 17/03/2020 in attuazione dell'art. 33 c.2 del DL 34/2019.

Con riferimento alle disposizioni che maggiormente incidono sugli equilibri di bilancio e sui vincoli di spesa del personale, si chiarisce inoltre che il nostro ente presenta un rapporto spesa personale/spesa corrente pari per l'anno 2018 al 15,92 %.

Il dato è puramente indicativo in quanto per gli enti locali non c'è più alcun obbligo di ridurre il rapporto tra spese di personale e spese correnti.

Ai fini del calcolo della spesa di personale, l'articolo 20, comma 9, del D.L. n. 98/2011 precisa che "... *si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.*"

Le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale. In particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". La norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l'alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa.

Una misura per i piccoli Comuni è contenuta al comma 3 dell'art. 5, per il periodo 2020-2024. Come chiarito anche dalla Circolare, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall'articolo 4 (valore-soglia più basso), che fanno parte di Unioni di comuni e per i quali la maggior spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all'assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, hanno la facoltà di incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di assumere a tempo indeterminato un'unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso l'Unione, con oneri a carico della stessa. A tal proposito, si ricorda la modifica di cui all'articolo 1, comma 450, della legge n.190/2014 che prevede, per i Comuni facenti parte di Unioni o di altre forme associative di poter cumulare le spese di personale e le facoltà assunzionali.

5.24 Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

Una delle novità di maggior rilievo dell'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato è la costituzione obbligatoria di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate di dubbia riscossione totale.
A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento della riscossione - media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata - nei cinque esercizi precedenti. Il FCDE rappresenta quindi un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. In altri termini, il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento contabile obbligatorio diretto ad evitare che entrate incerte (quali, ad esempio, i proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada e i cd oneri di urbanizzazione) possano finanziare spese certe ed immediatamente esigibili, generando squilibri nei conti.
Non sono comunque oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che sono accertate per cassa. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Nella tabella sottostante è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario.
Con riferimento alla individuazione delle entrate di dubbia e difficile esazione, si segnala che tale scelta è rimessa a ciascuna amministrazione, con obbligo di motivazione in sede di nota integrativa al bilancio. E' facoltà di ogni ente anche la scelta del livello di analisi (tipologia oppure singolo capitolo), ma la quantificazione va rendicontata a livello di tipologia sulla base dell'apposito prospetto.
Per determinare correttamente l'importo da stanziare nel programma 2 della missione 20, occorre considerare che la capacità di riscossione del quinquennio precedente, facendo esclusivamente riferimento ad anni armonizzati (successivi al 1° gennaio 2015), può essere calcolata soltanto con il metodo della "media semplice" (e non ponderata).
Le nuove regole per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità hanno previsto dal 2021,per la prima volta per molti enti, come quinquennio di riferimento per il calcolo della media il quinquennio composto da anni «armonizzati, con la conseguenza che la stessa dovrà calcolarsi considerando il rapporto tra incassi di competenza e accertamenti di competenza (salva la possibilità di considerare anche gli incassi in conto/residui effettuati nell'anno successivo riferiti alla competenza dell'anno precedente). Inoltre, il solo metodo di calcolo della media sarà quello della media semplice. La capacità di riscossione viene pertanto determinata rapportando le sole riscossioni della competenza sugli accertamenti.
Il fondo dovrà essere pari all'importo minimo calcolato secondo il criterio dettato dal principio contabile, senza poter operare alcuna riduzione, salva la facoltà di intervenire in sede di variazione di bilancio e ridurre il fondo al livello del 90 per cento del minimo, a condizione che l'ente rispetti i termini di pagamento, relativi alle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (considerando anche quelle scadute e non pagate) e che riduca al 31 dicembre 2020 di almeno il 10 per cento lo stock di debito commerciale al 31 dicembre 2019 (salvo che il debito residuo non sia inferiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio). Gli indicatori sono calcolati automaticamente dalla piattaforma elettronica per la gestione del rilascio delle certificazioni (con conseguente necessità di curare l'allineamento dei debiti con quelli della contabilità dell'ente). Il fondo deve essere accantonato, dal 2021, anche dagli enti che non hanno pubblicato l'ammontare dei debiti ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 33/2013 e che non hanno trasmesso alla piattaforma entro il 31 gennaio di ogni anno l'ammontare dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'anno precedente e le informazioni relative al pagamento delle fatture (adempimento a cui non sono tenuti i Comuni che hanno adottato per l'intero 2020 il sistema SIOPE+).

La quantificazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio è così riassumibile Si riporta il prospetto del fondo crediti di dubbia esigibilità negli esercizi del pluriennale 2023-2025.

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2023			
	Stanziamenti di bilancio (a)	***Accantonamento obbligatorio al fondo (b)***	**Accantonamento effettivo di bilancio (c)**	***% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)***
TITOLO I - *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	1.707.910,00	238.793,46	238.793,46	13,98
TITOLO II - *Trasferimenti correnti*	2.437.109,39	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - *Entrate extra-tributarie*	539.082,50	34.751,39	34.751,39	6,45
TITOLO IV - *Entrate in conto capitale*	3.594.113,71	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - *Entrate da riduzione di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**8.278.215,60**	**273.544,85**	**273.544,85**	**3,30**
DI CUI PARTE CORRENTE	***0,00***	***273.544,85***	***273.544,85***	***0,00***
DI CUI PARTE C/CAPITALE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2024			
	Stanziamenti di bilancio (a)	*Accantonamento obbligatorio al fondo (b)*	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	*% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)*
TITOLO I - *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	1.707.910,00	238.793,46	238.793,46	13,98
TITOLO II - *Trasferimenti correnti*	1.838.907,59	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - *Entrate extra-tributarie*	533.582,48	31.451,38	31.451,38	5,89
TITOLO IV - *Entrate in conto capitale*	645.671,96	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - *Entrate da riduzione di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**4.726.072,03**	**270.244,84**	**270.244,84**	**5,72**
DI CUI PARTE CORRENTE	***0,00***	***270.244,84***	***270.244,84***	***0,00***
DI CUI PARTE C/CAPITALE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

ENTRATA PER TITOLI	F.c.d.e. 2025			
	Stanziamenti di bilancio (a)	*Accantonamento obbligatorio al fondo (b)*	Accantonamento effettivo di bilancio (c)	*% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d=c/a)*
TITOLO I - *Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	1.707.910,00	238.793,46	238.793,46	13,98
TITOLO II - *Trasferimenti correnti*	1.745.335,34	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - *Entrate extra-tributarie*	533.582,48	31.451,38	31.451,38	5,89
TITOLO IV - *Entrate in conto capitale*	80.081,96	0,00	0,00	0,00
TITOLO V - *Entrate da riduzione di attività finanziarie*	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**4.066.909,78**	**270.244,84**	**270.244,84**	**6,64**
DI CUI PARTE CORRENTE	***0,00***	***270.244,84***	***270.244,84***	***0,00***
DI CUI PARTE C/CAPITALE	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

5.25 Altri stanziamenti per spese potenziali

Si ricorda che a partire dal bilancio di previsione 2015, è vigente l'obbligo di effettuare l'iscrizione di stanziamenti di spesa relativi a spese potenziali destinati a: copertura delle perdite di società ed enti partecipati, copertura dei rischi per spese legali, copertura del trattamento di fine mandato di Sindaco ed amministratori.

Fondo a copertura perdite organismi partecipati

Il testo unico delle società partecipate approvato con d.lgs 175/2016, nel dettare le regole riguardanti la razionalizzazione delle partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche, ha integrato e modificato le disposizioni già recate dall'art. 1, comma 550 e seguenti della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), prevedendo nell'art.21 l'istituzione di un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate in misura proporzionale alla quota di partecipazione
La disposizione è entrata in vigore a pieno regime dal 2018 dopo aver contemplato una fase transitoria per l'applicazione graduale delle norme già nel triennio 2015 – 2017.

Sul tema si era già pronunciata la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che con la Delibera n. 4 /Sezaut/2015/Inpr del 17 febbraio 2015, ha illustrato i contenuti generali della norma e fornito alcune indicazioni per la sua attuazione.
La costituzione del fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati consente di includere nei bilanci degli enti locali gli effetti delle perdite conseguite da tali soggetti, e non immediatamente ripianate. Come sottolineato dalla Corte, il fondo:
- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio; consente quindi una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti e si pone quindi nell'ottica dalla salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.
L'accantonamento al fondo è effettuato qualora gli organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.
Gli importi accantonati nel fondo vincolato saranno nuovamente disponibili (e possono cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso risultato si realizza se le perdite conseguite negli esercizi precedenti vengono ripianate dai soggetti partecipati: l'importo accantonato sarà reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Rischi per spese legali

Il punto 5.2, lettera h), del nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.vv.), vigente dal 1 gennaio 2015, ha introdotto i seguenti nuovi obblighi in materia di bilancio di previsione:

"*In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).*

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere

incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio". ... "*L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti*".

Il DM del MEF 01 agosto 2019 ha indicato che è possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza.

Indennità di fine mandato

Si ricorda che, ai sensi del punto 5.2, lettera i) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

Fondo di garanzia debiti commerciali

La legge di bilancio 2019 ha introdotto diverse misure in tema di pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche. A sostegno del rispetto dei tempi di pagamento, alcune norme puntano a mettere a disposizione delle PA, con il contributo di Cassa depositi e prestiti, la liquidità per pagare i debiti commerciali (commi da 849 a 857) e contemporaneamente vengono introdotte misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) secondo le quali, a decorrere dal 2020, i Comuni che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero che non dimostrano la progressiva riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, dovranno accantonare in bilancio un "*Fondo di garanzia dei debiti commerciali*", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti.

L'importo da accantonare deve essere determinato in una misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore entità del ritardo rispetto al termine di pagamento, ovvero alla minore percentuale di riduzione dello stock di debito.

Fondo che dovrà applicarsi con apposita variazione al bilancio di previsione, da adottarsi con delibera di giunta entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento e che sarà commisurato agli stanziamenti di bilancio per l'acquisto di beni e servizi (esclusi quelli finanziati da risorse con vincolo di destinazione).

L'accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, iscritto nella parte corrente del bilancio, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, viene iscritto per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Il nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti, di importo crescente in base alla maggiore gravità del ritardo di pagamento, avrà una dimensione strettamente legata alle informazioni contenute in PCC. Infatti, ai sensi del comma 861, i ritardi di pagamento saranno calcolati "mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni", considerando anche le "fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare".

5.30 Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale contengono gli investimenti che l'Ente intende realizzare, o quanto meno attivare, nel corso del bilancio pluriennale. Appartengono a questa categoria ad esempio gli interventi per: l'acquisto di beni immobili, l'acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico/scientifiche, i trasferimenti di capitale, le partecipazioni azionarie.

Al fine di garantire la perimetrazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, gli enti territoriali, in contabilità finanziaria, accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico e integrano la descrizione dei capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e CUP. Gli enti che sono beneficiari di risorse PNRR per più opere finanziate con il medesimo decreto devono prevedere un distinto capitolo per ogni progetto.
Il CUP è stato individuato quale elemento cardine anche per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGiS pertanto deve essere riportato, per garantire il collegamento ad uno specifico progetto di investimento, in tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici. IL CUP viene riportato anche nel contratto e negli ordini di pagamento. Risulta opportuno, inoltre, un atto formale con il quale l'ente prende atto che il progetto sarà trattato come progetto PNRR e si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa PNRR per gli enti attuatori. Acquisita la comunicazione, che l'intervento sarà rendicontato a valere delle risorse del PNRR, gli enti sono tenuti al rispetto di quanto previsto in capo al soggetto attuatore oltre alle eventuali ulteriori indicazioni emanate dall'Amministrazione centrale titolare.

Nel rispetto della disciplina armonizzata, di cui al titolo I del decreto-legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni e integrazioni, a seguito della stipula del contratto le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato. Il punto 5.4.11 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, segnala la rilevanza della prenotazione della spesa riguardante le spese delle gare formalmente indette e del quadro economico dell'opera, in assenza della quale non è possibile procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza di impegni imputati nelle scritture contabili degli esercizi successivi.

5.31 Spese in c/capitale per missioni

Come per le spese del titolo I, anche per quelle in conto capitale l'analisi per missioni costituisce il primo livello di esame disaggregato del valore complessivo del titolo II e del titolo III. L'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione rispetto al totale complessivo del titolo evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri. Viene presentata la composizione del titolo II per missioni nel bilancio pluriennale 2023-2025 e, successivamente, ciascuna missione di competenza 2023 viene confrontata con gli importi dell'assestato 2022 e degli impegni degli anni 2021 e 2022.

MISSIONI DEL TITOLO II (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	26.876,74	0,70%	26.876,74	3,88%	26.876,74	26,83%
MSISIONE 02 – Giustizia	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.500,00	0,07%	2.500,00	0,36%	2.500,00	2,50%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	31.000,00	0,81%	1.000,00	0,14%	1.000,00	1,00%
MISSIONE 07 – Turismo	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	306.513,38	8,02%	6.513,38	0,94%	6.513,38	6,50%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	957.256,67	25,05%	567.256,67	81,95%	1.666,67	1,66%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	284.465,45	7,44%	59.045,70	8,53%	59.045,70	58,93%
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	33.944,06	0,89%	28.970,49	4,20%	2.586,40	2,58%
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2.178.441,75	57,02%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

MISSIONI DEL TITOLO II (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	**3.820.998,05**		**692.162,98**		**100.188,89**	

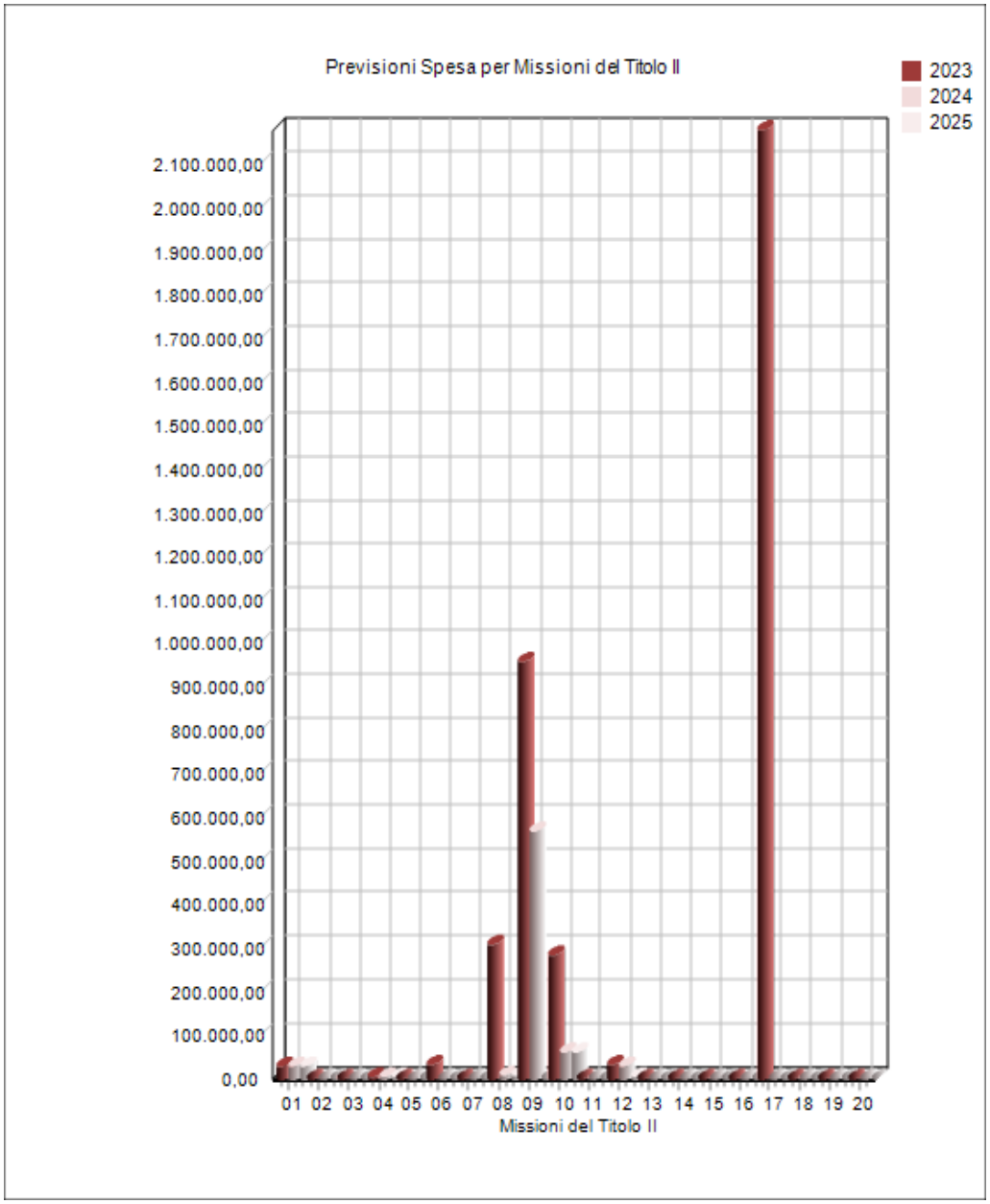

TITOLO II MISSIONI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Impegni 2021	Impegni 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	31.370,86	21.920,06	121.994,90	26.876,74
MSISIONE 02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	15.235,20	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	713.543,23	2.831.368,94	2.832.646,34	2.500,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	15.367,83	237.216,30	355.389,22	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	252.489,50	252.489,50	31.000,00
MISSIONE 07 – Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3.226,60	7.887,80	9.087,80	306.513,38
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	17.566,30	296.618,36	700.669,99	957.256,67
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	439.890,53	256.950,45	340.666,17	284.465,45
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	1.598,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.928,72	6.618,00	6.660,00	33.944,06
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	22.030,37	20.886,55	2.192.365,31	2.178.441,75
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**1.275.757,64**	**3.931.955,96**	**6.811.969,23**	**3.820.998,05**

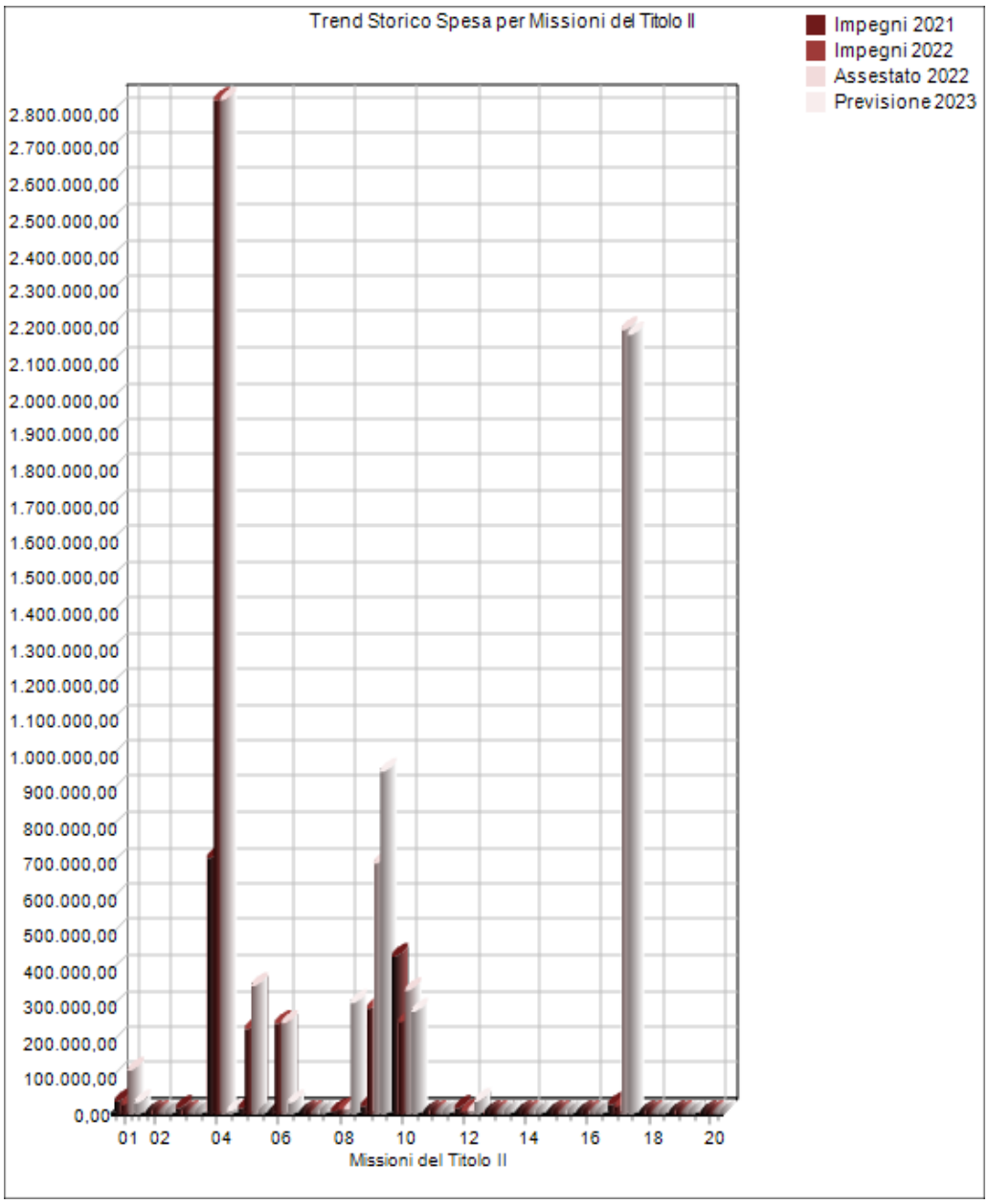
Trend Storico Spesa per Missioni del Titolo II
Impegni 2021
Impegni 2022
Assestato 2022
Previsione 2023
2.800.000,00
2.700.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
2.300.000,00
2.200.000,00
2.100.000,00
2.000.000,00
1.900.000,00
1.800.000,00
1.700.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
01 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
Missioni del Titolo II

5.32 Spese in c/capitale per macroaggregati

Viene presentata dapprima la composizione dei titoli II e III della spesa nel bilancio pluriennale 2023- 2025 e poi ciascun macroaggregato di competenza 2023 viene confrontato con gli importi dell'assestato 2022 e delle spese impegnate nel 2021 e 2022.

MACROAGGREGATI DEL TITOLO II (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.820.998,05	100,00%	692.162,98	100,00%	100.188,89	100,00%
203 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
205 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE	**3.820.998,05**		**692.162,98**		**100.188,89**	

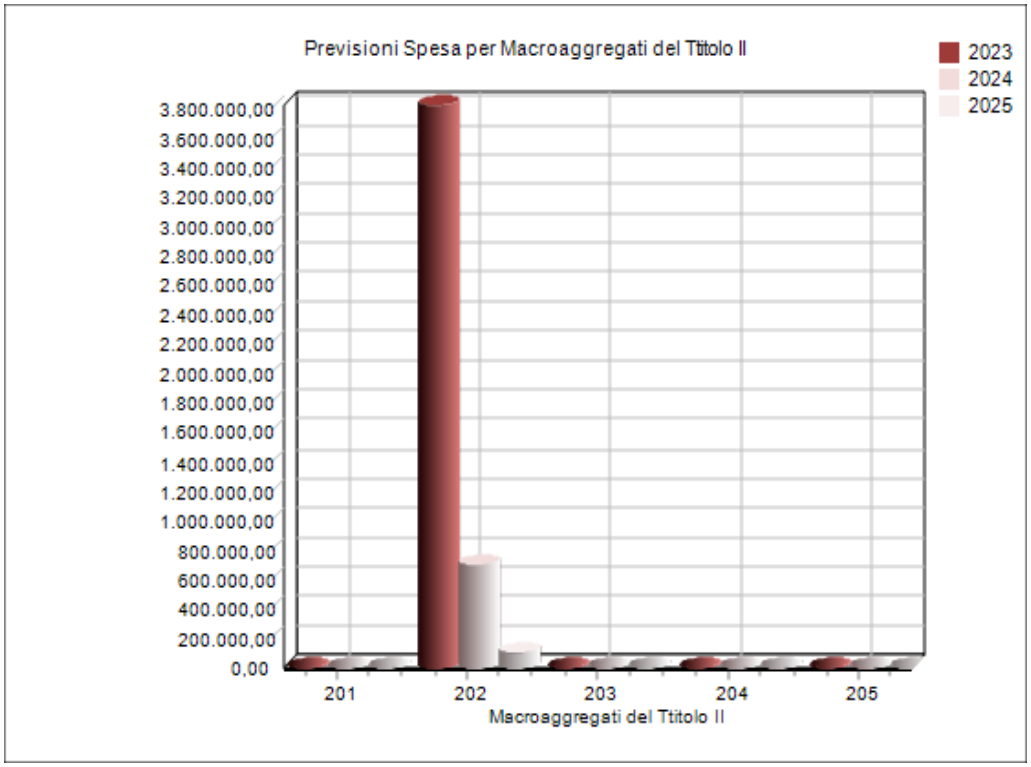

TITOLO II MACROAGGREGATI DELLA SPESA PER INVESTIMENTI	Impegni 2021	Impegni 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.275.757,64	3.931.955,96	6.811.969,23	3.820.998,05
203 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
205 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**1.275.757,64**	**3.931.955,96**	**6.811.969,23**	**3.820.998,05**

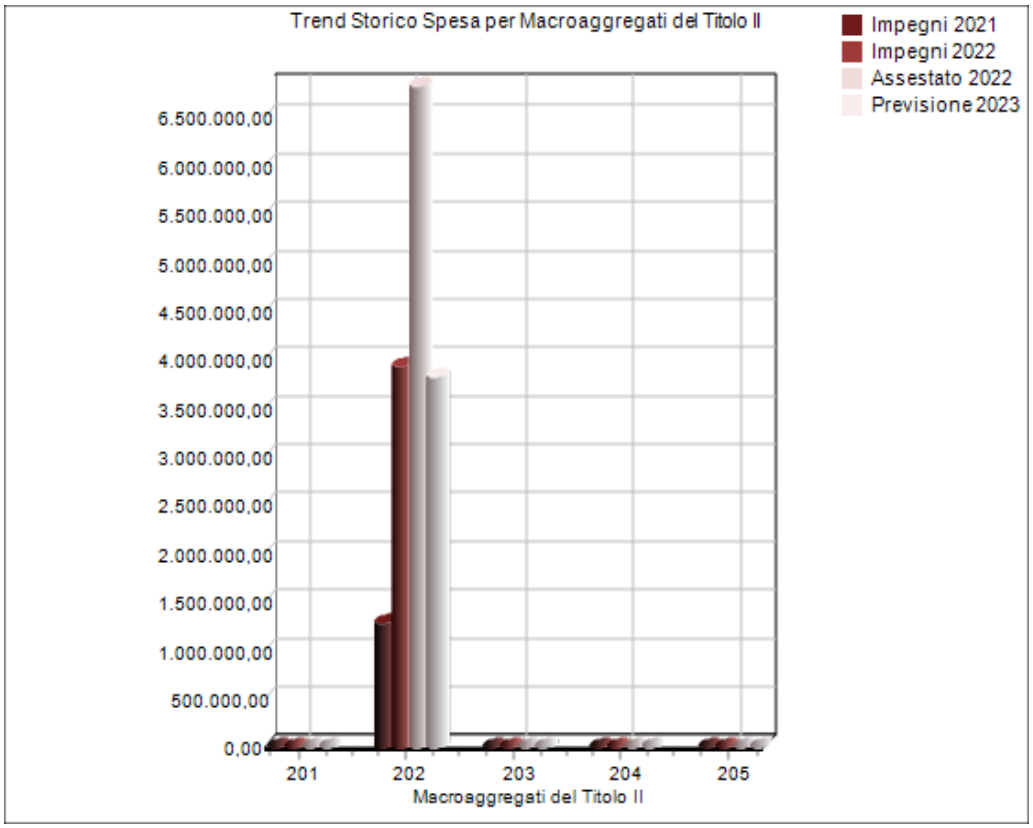

5.35 Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento e risorse proprie esposte sinteticamente nella seguente tabella. Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

INVESTIMENTI **2023 – 2025**			
FONTI DI FINANZIAMENTO (F.F.)	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**	**Previsione 2025**
A) MUTUI	175.419,75	0,00	0,00
B) ALIENAZIONE BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00
C) PERMESSI A COSTRUIRE	66.146,04	66.146,04	66.146,04
D) TRASFERIMENTO DI CAPITALE	0,00	0,00	0,00
E) CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.514.031,75	565.590,00	0,00
F) ENTRATE CORRENTI	51.464,59	46.491,02	20.106,93
G) AVANZO INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
H) FPV INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
I) ALTRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.807.062,13	678.227,06	86.252,97

5.40 Spese dei titoli IV e V

Il Titolo IV delle uscite è costituito dal rimborso di prestiti, ossia il comparto dove sono contabilizzati il rimborso dei mutui e prestiti, dei prestiti obbligazionari, dei debiti pluriennali mentre il comparto delle anticipazioni di cassa è tenuto separato sul titolo V. Le due componenti, e cioè la restituzione dell'indebitamento e il rimborso delle anticipazioni di cassa, hanno significato e natura profondamente diversa. Mentre nel primo caso si tratta di un'autentica operazione effettuata con il sistema creditizio che rende disponibile nuove risorse, per mezzo delle quali si procederà a finanziare ulteriori investimenti, nel caso delle anticipazioni di cassa siamo in presenza di un semplice movimento di fondi che produce a valle una duplice

partita di credito (anticipazioni di cassa) e debito (rimborso anticipazioni di cassa), che si compensano a vicenda.

L'analisi delle *Spese per rimborso di prestiti* si sviluppa esclusivamente per missioni e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve termine da quelle a medio e lungo termine e successivamente tra queste ultime, quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di altre forme di indebitamento.

MISSIONI DEL TITOLO IV (D.LGS. 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
Missione 20 – Fondi e accantonamenti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Missione 50 – Debito pubblico	50.373,49	100,00%	43.939,11	100,00%	42.259,42	100,00%
Totale	50.373,49		43.939,11		42.259,42	

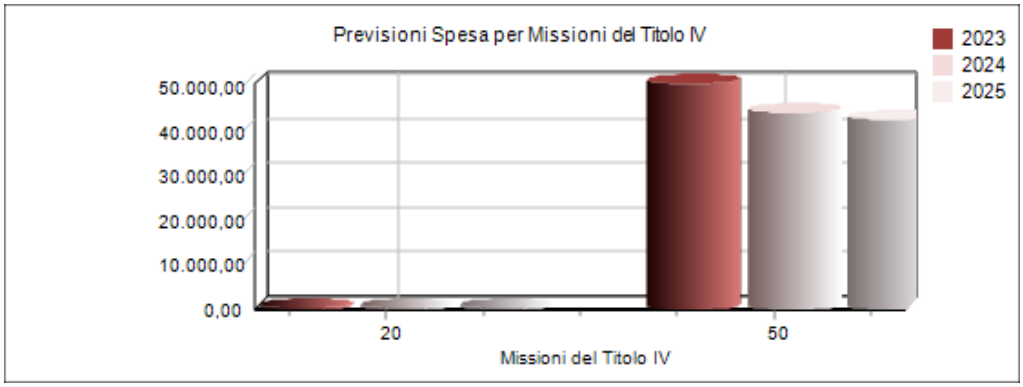

MISSIONI DEL TITOLO IV (D.LGS. 118/2011)	Impegni 2021	Impegni 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
Missione 20 – Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 – Debito pubblico	55.780,79	56.815,14	0,00	50.373,49
Totale	55.780,79	56.815,14	0,00	50.373,49

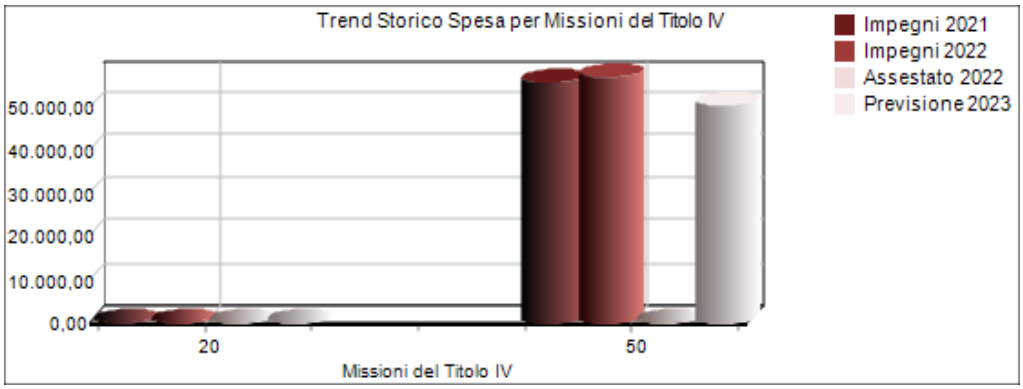

MACROAGGREGATI DEL TITOLO IV (D.LGS. 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
401 - Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
402 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	50.373,49	100,00%	43.939,11	100,00%	42.259,42	100,00%
404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
405 – Fondo per rimborso di prestiti	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale	50.373,49		43.939,11		42.259,42	

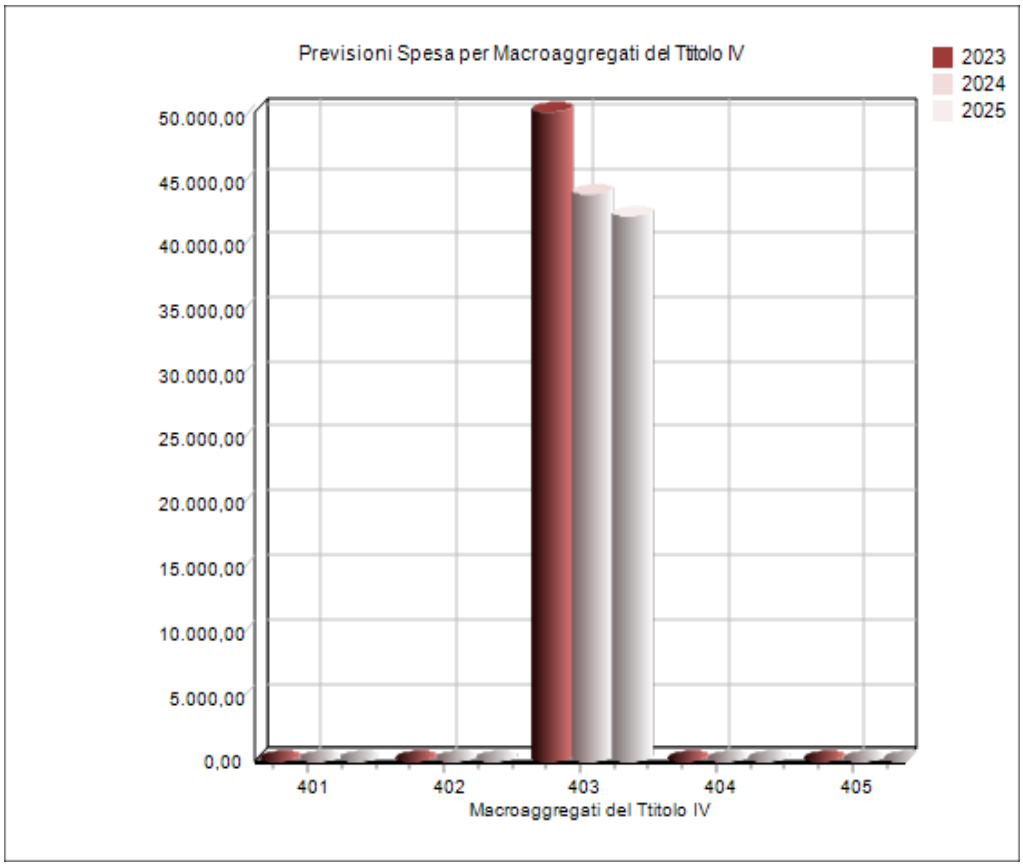

MACROAGGREGATI DEL TITOLO IV (D.LGS. 118/2011)	Impegni 2021	Impegni 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
401 - Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
402 - Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	55.780,79	56.815,14	56.815,14	50.373,49
404 - Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
405 – Fondo per rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	55.780,79	56.815,14	56.815,14	50.373,49

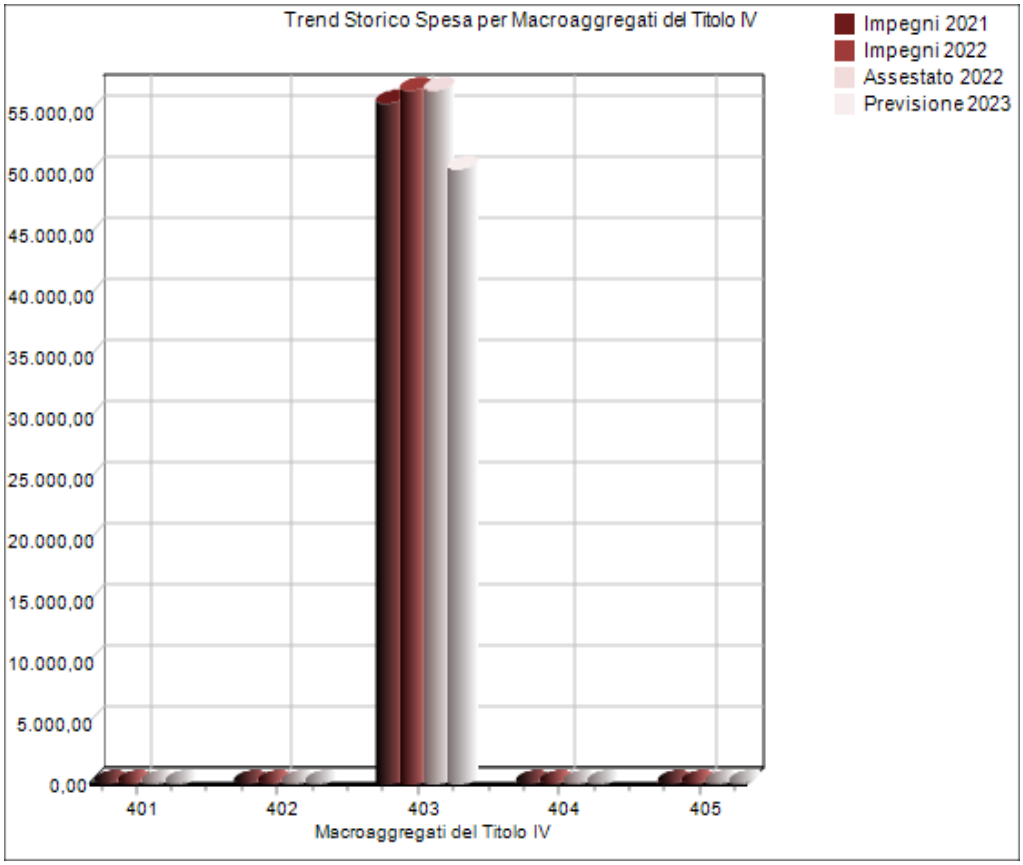

5.41 Spese del titolo V

Il Titolo VII delle uscite è costituito dalle spese per conto di terzi e dalle partite di giro.

Viene presentata la composizione del titolo VII per missioni e macro-aggregati nel bilancio di previsione pluriennale **2023**-2025 e, successivamente, ciascuna missione e ciascun macro-aggregato viene confrontata con gli importi dell'assestato **2022** e degli impegni degli anni 2021 e 2022.

MISSIONI DEL TITOLO VII (DLGS 118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	774.851,11	100,00%	774.851,11	100,00%	774.851,11	100,00%
TOTALE	**774.851,11**		**774.851,11**		**774.851,11**	

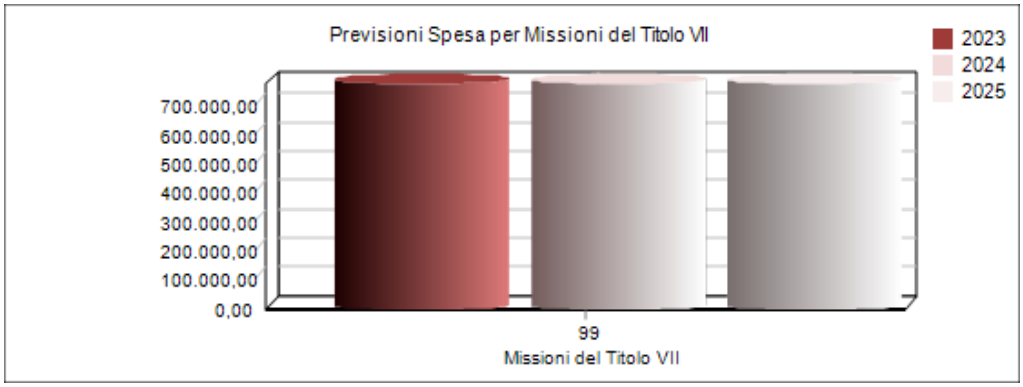

MISSIONI DEL TITOLO VII (DLGS 118/2011)	Impegni 2021	Impegni 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	602.045,30	645.610,23	804.851,11	774.851,11
TOTALE	**602.045,30**	**645.610,23**	**804.851,11**	**774.851,11**

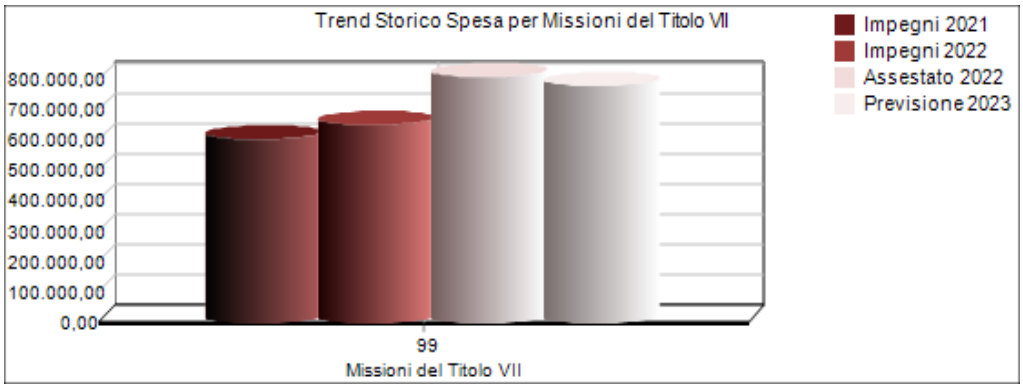

MACROAGGREGATI DEL TITOLO VII (D.LGS.118/2011)	2023	%	2024	%	2025	%
01 - Uscite per partite di giro	729.046,24	94,09%	729.046,24	94,09%	729.046,24	94,09%
02 - Uscite per conto terzi	45.804,87	5,91%	45.804,87	5,91%	45.804,87	5,91%
TOTALE	**774.851,11**		**774.851,11**		**774.851,11**	

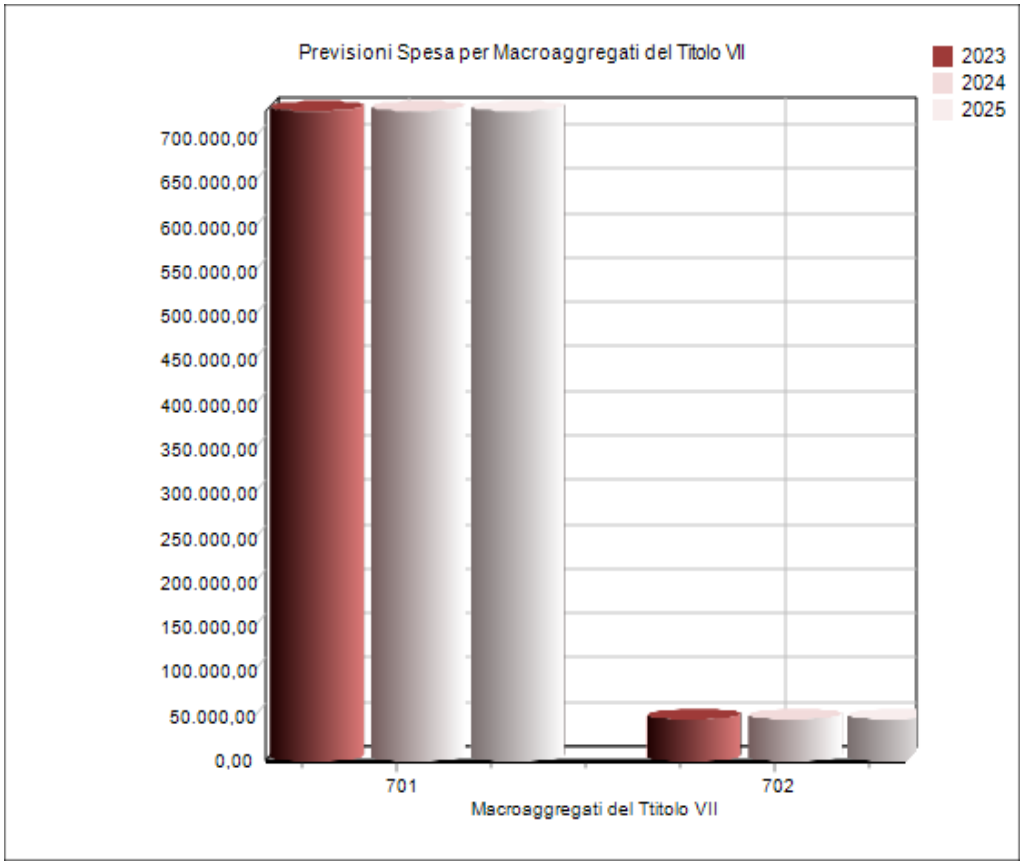

MACROAGGREGATI DEL TITOLO VII (D.LGS.118/2011)	Impegni 2021	Impegni 2022	Assestato 2022	Previsioni 2023
01 - Uscite per partite di giro	598.190,39	629.908,49	759.046,24	729.046,24
02 - Uscite per conto terzi	3.854,91	15.701,74	45.804,87	45.804,87
TOTALE	**602.045,30**	**645.610,23**	**804.851,11**	**774.851,11**

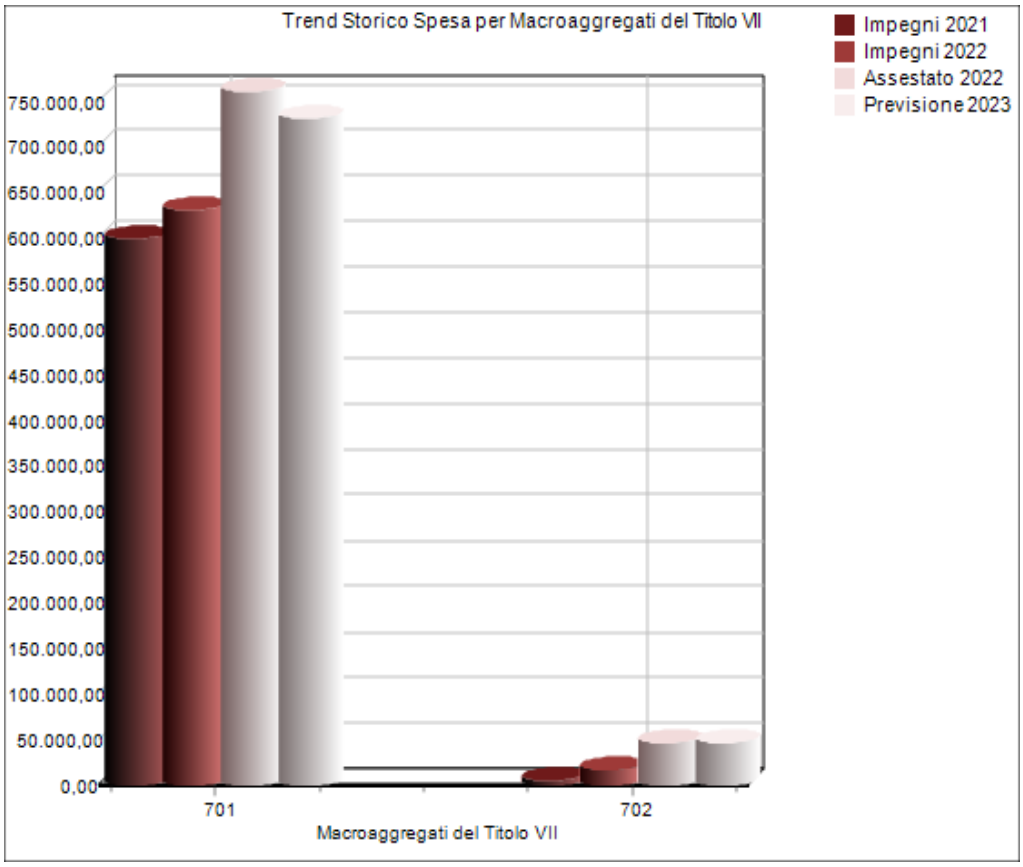

PARTE TERZA

7.00 Enti ed organismi strumentali e partecipazioni possedute

Il punto 9.11 del Principio contabile applicato alla Programmazione, nell'introdurre quale allegato al Bilancio di previsione la "nota integrativa", prevede espressamente che essa contenga: "...

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale".

L'unica partecipazione posseduta dal Comune di Posada è quella in Abbanoa, gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Unico Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, per una quota pari al 0,0238245%.

PARTE Quarta

8.00 I Servizi Erogati: Caratteristiche

Il legislatore ha regolato in modo particolare i diversi tipi di servizi che possono essere oggetto di prestazione da parte dell'ente locale, dando così ad ognuno di essi una specifica connotazione. Le norme amministrative, infatti, operano una netta distinzione tra i servizi a domanda individuale, i servizi a carattere produttivo ed i servizi istituzionali. Questa separazione trae origine dalla diversa natura economica, giuridica ed organizzativa di questo genere di prestazioni e rappresenta il risultato elementare dell'intera attività amministrativa dell'Ente. D'altra parte tra gli obiettivi principali da conseguire da parte del Comune vi è proprio quello di erogare servizi alla collettività amministrata.

8.10 I servizi istituzionali

I servizi istituzionali sono costituiti dal complesso di attività finalizzate a fornire al cittadino quella base di servizi generalmente riconosciuti come di stretta competenza pubblica. Si tratta infatti di prestazioni che, come l'ufficio tecnico, l'anagrafe e lo stato civile, la polizia locale, la protezione civile, i servizi cimiteriali, possono essere erogate solo dall'ente pubblico e per questo qualificate di tipo essenziale.

Il loro costo è generalmente finanziato attingendo alle risorse generiche a disposizione dell'Ente, quali ad esempio i trasferimenti attribuiti dallo Stato o le entrate di carattere tributario, che nella maggior parte dei casi sono forniti gratuitamente alla collettività.

Servizi istituzionali	Impegni competenza	Impegni competenza	Assestato	Previsione
	2020	**2021**	**2022**	**2023**
ORGANI ISTITUZIONALI	52.928,12	43.268,56	84.788,88	76.718,58
ELEZIONI E CONSULT. POPOLARI, ANAGRAFE E STATO CIVILE	67.252,56	48.895,79	79.829,40	56.263,55
UFFICIO TECNICO	210.039,87	199.014,11	487.327,35	228.154,24
STATISTICA E SERVIZI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
POLIZIA LOCALE E AMMINISTARTIVA	136.855,00	139.562,59	140.568,60	142.744,64
LEVA MILITARE	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	103.584,72	83.374,11	40.380,94	9.725,14
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE E SERVIZI AUSILIARI	926.696,41	855.348,47	3.013.746,11	142.699,14
SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	10.399,99	15.928,72	3.660,00	31.357,66
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	17.115,80	16.527,20	14.915,80	21.315,80
RIFIUTI	737.327,20	727.632,63	771.946,96	756.116,17
VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI	325.642,38	663.049,23	682.851,80	629.251,02
TOTALE	**2.587.842,05**	**2.792.601,41**	**5.320.015,84**	**2.094.345,94**

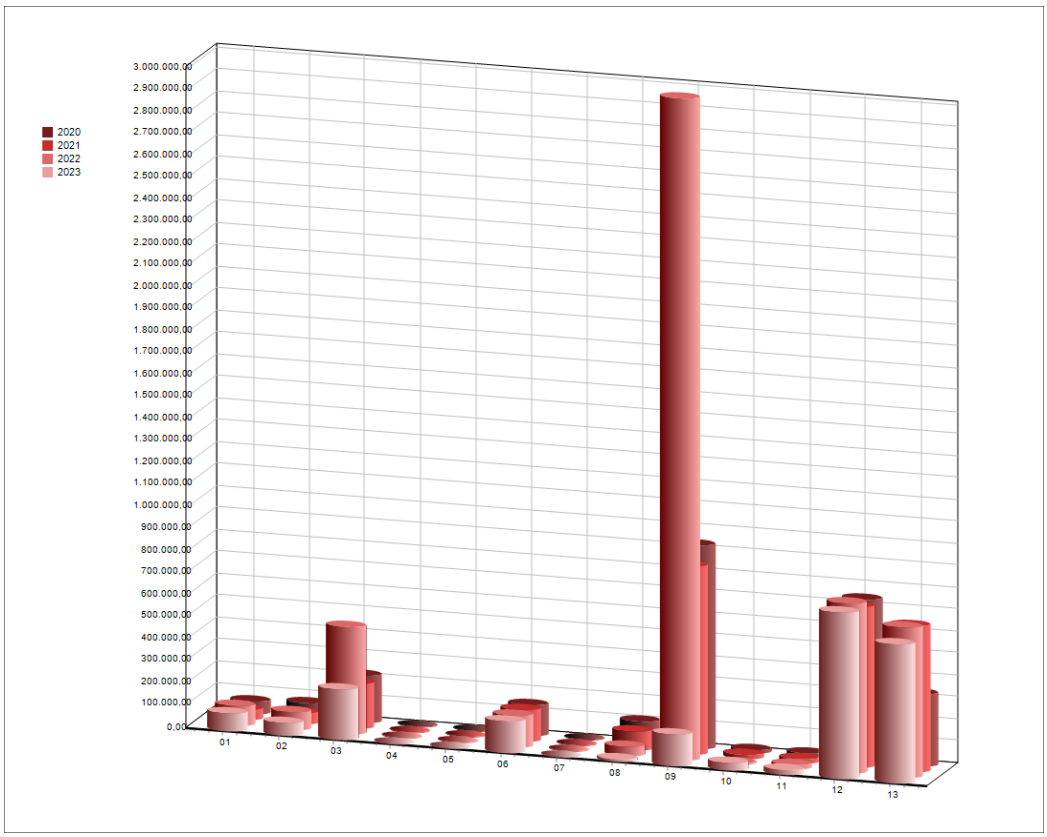
2020
2021
2022
2023
3.000.000,00
2.900.000,00
2.800.000,00
2.700.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
2.300.000,00
2.200.000,00
2.100.000,00
2.000.000,00
1.900.000,00
1.800.000,00
1.700.000,00
1.600.000,00
1.500.000,00
1.400.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

8.20 I servizi a domanda individuale

La tipologia dei servizi pubblici a domanda individuale è stata definita dal Decreto Ministeriale 31.12.1983 da parte del Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze e comprende tra gli altri le case di riposo per anziani, gli asili nido, le colonie e i soggiorni stagionali, i corsi extrascolastici, gli impianti sportivi, le mense comprese quelle ad uso scolastico, i mercati e le fiere, i parcheggi, i teatri, i musei ecc.
Per quanto attiene al sistema tariffario ogni Ente presenta particolarità tenuto conto che alcuni di questi servizi prevedono contribuzioni "personalizzate" ricavate con l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.). Il servizio a domanda individuale viene parzialmente finanziato dalle tariffe pagate dagli utenti e, in misura variabile, anche dalle risorse proprie dell'ente, oppure concesse da altri enti pubblici; detti servizi a domanda individuale sono sottoposti ad un regime di controlli finanziari, sia in sede di redazione del bilancio di previsione che a chiusura del consuntivo. La definizione di un limite di copertura rappresenta un passaggio estremamente delicato per la gestione dell'Ente, in quanto l'adozione di tariffe contenute per il cittadino-utente determina una riduzione delle possibilità di spesa per l'Ente stesso.

Servizi a domanda individuale	*Entrate*	*Spese*	*Risultato*	*Copertura in percentuale*
	2023	**2023**	**2023**	
ALBERGHI CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO	0,00	0,00	0,00	100,00%
ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	100,00%
ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	100,00%
CONVITTI, CAMPEGGI, CASE	0,00	0,00	0,00	100,00%
COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	0,00	0,00	0,00	100,00%
CORSI EXTRASCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	100,00%
PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	0,00	0,00	0,00	100,00%
PESA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	100,00%
SERVIZI TURISTICI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	100,00%
SPURGO POZZI NERI	0,00	0,00	0,00	100,00%
TEATRI	0,00	0,00	0,00	100,00%
MUSEI, GALLERIE E MOSTRE	0,00	0,00	0,00	100,00%
GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI	0,00	0,00	0,00	100,00%
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	100,00%
MATTATOI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	100,00%
MENSE NON SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	100,00%
MENSE SCOLASTICHE	30.250,00	55.000,00	0,00	55,00%
MERCATI E FIERE ATTREZZATE	0,00	0,00	0,00	100,00%
SPETTACOLI	0,00	0,00	0,00	100,00%
TRASPORTO CARNI MACELLATE	0,00	0,00	0,00	100,00%
TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	0,00	0,00	0,00	100,00%
USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	100,00%
ALTRI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	1.969,86	33.350,00	0,00	5,91%
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	36,47%

Servizi a domanda individuale *Trend Entrate*	*Accertamenti* **2020**	*Accertamenti* **2021**	*Assestato* **2022**	*Previsioni* **2023**
ALBERGHI CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVITTI, CAMPEGGI, CASE	0,00	0,00	0,00	0,00
COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
CORSI EXTRASCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	0,00	0,00	0,00	0,00
PESA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI TURISTICI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPURGO POZZI NERI	0,00	0,00	0,00	0,00
TEATRI	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSEI, GALLERIE E MOSTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
MATTATOI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSE NON SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSE SCOLASTICHE	11.873,39	28.950,72	17.567,90	30.250,00
MERCATI E FIERE ATTREZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPETTACOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTO CARNI MACELLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	974,70	1.969,86	3.040,00	1.969,86
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

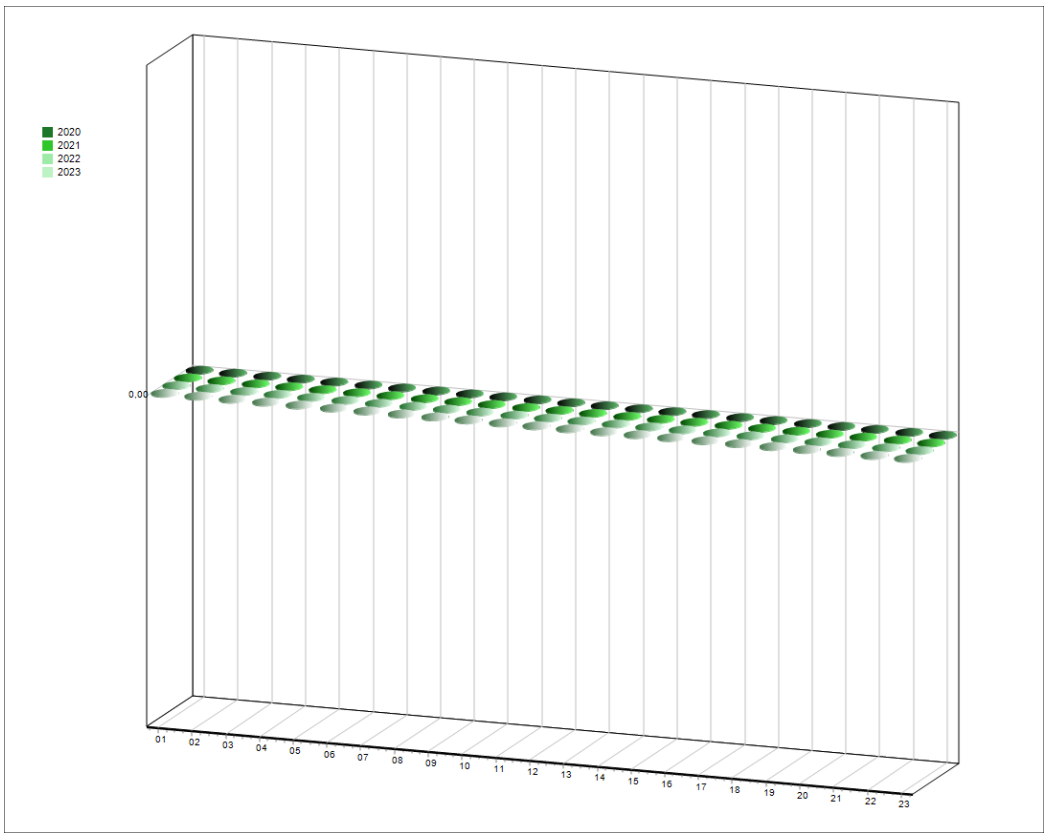
2020
2021
2022
2023
0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Servizi a domanda individuale	*Impegni*	*Impegni*	*Assestato*	*Previsioni*
Trend Spese	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
ALBERGHI CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVITTI, CAMPEGGI, CASE	0,00	0,00	0,00	0,00
COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
CORSI EXTRASCOLASTICI	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI	0,00	0,00	0,00	0,00
PESA PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI TURISTICI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00
SPURGO POZZI NERI	0,00	0,00	0,00	0,00
TEATRI	0,00	0,00	0,00	0,00
MUSEI, GALLERIE E MOSTRE	0,00	0,00	0,00	0,00
GIARDINI ZOOLOGICI E BOTANICI	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
MATTATOI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSE NON SCOLASTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
MENSE SCOLASTICHE	24.578,88	51.685,48	57.556,56	55.000,00
MERCATI E FIERE ATTREZZATE	0,00	0,00	0,00	0,00
SPETTACOLI	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTO CARNI MACELLATE	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	20.303,69	23.157,37	40.651,76	33.350,00
TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

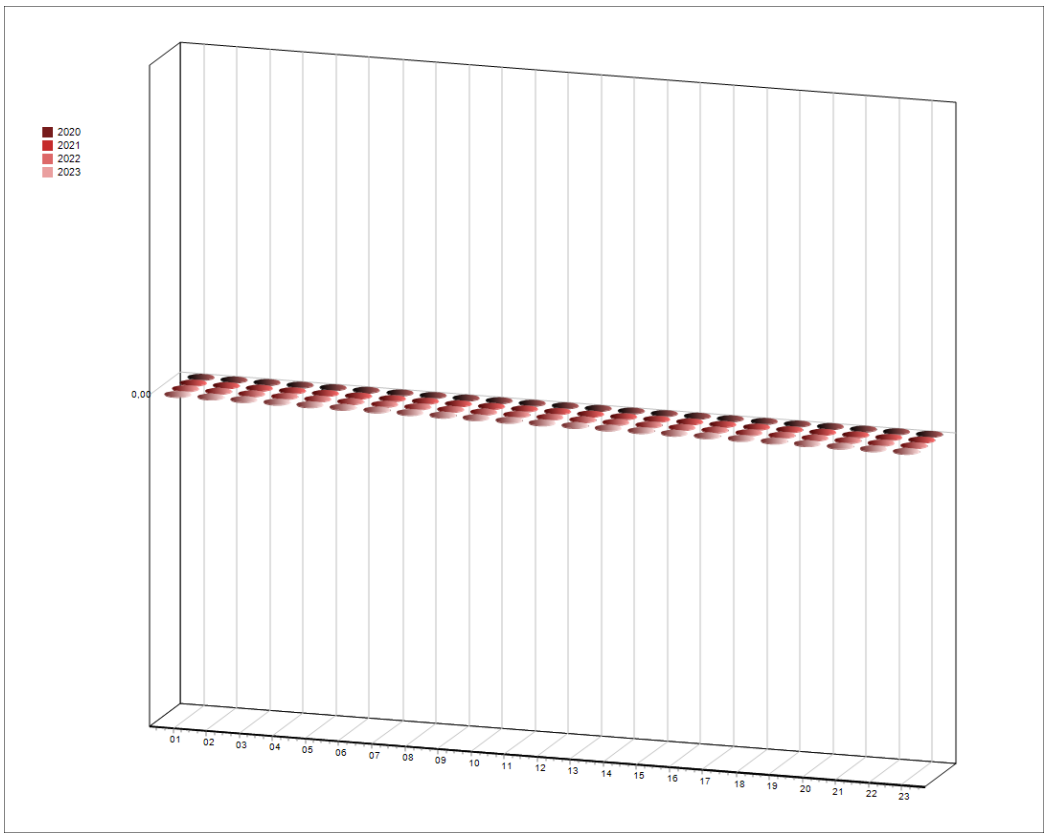
2020
2021
2022
2023
0,00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23